

PARTE PRIMA**Norme generali****Art. 1 - Ambito di applicazione, commissioni ed oneri fiscali. Legge applicabile e lingua del contratto. Utilizzo del conto in divisa.**

Le norme contenute nella presente Parte regolano tutti i rapporti inerenti alla prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento al Cliente da parte di Fideuram S.p.A., di seguito "Banca", salvo quanto specificamente previsto da norme relative a particolari servizi.

Le commissioni, condizioni e spese applicate ai servizi oggetto del presente contratto sono indicate nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante del presente contratto, e sono addebitate dalla Banca sul conto corrente del Cliente.

Le spese e gli oneri fiscali inerenti o conseguenti ai rapporti regolati dal presente contratto sono a carico del Cliente.

Sono altresì interamente a carico del Cliente le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere, anche in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sulle attività del Cliente medesimo, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. Tutte le spese e gli oneri sono addebitati dalla Banca sul conto corrente del Cliente.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

La lingua del contratto e delle comunicazioni inerenti il rapporto è quella italiana.

Le operazioni di versamento e prelievo devono essere effettuate nella divisa di riferimento indicata nel contratto.

Eventuali operazioni da eseguire sul Conto in una divisa diversa da quella in cui il conto è espresso, sono effettuate dalla Banca con applicazione di un cambio determinato in base a quello rilevato sul mercato al momento di esecuzione dell'operazione, salvo diverso accordo stabilito con il Cliente.

Art. 2 - Dati identificativi e poteri di rappresentanza.

Il Cliente è tenuto a fornire i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di anticiclaggio.

Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti di affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.

Il Cliente e le persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo devono firmare in modo autografo e in forma grafica corrispondente alla firma depositata. La Banca può adottare sistemi operativi che utilizzano esclusivamente documenti informatici. I documenti informatici sono sottoscritti utilizzando gli strumenti di firma elettronica messi a disposizione dalla Banca, come ad esempio la firma elettronica avanzata. Tipologie e caratteristiche di questi strumenti di firma sono indicate nella Guida ai Servizi, disponibile sul sito internet della Banca.

Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente ad altri soggetti, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, sono opponibili alla Banca solo quando le sia pervenuta la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, da inviarsi presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere e comunque non superiore a un giorno lavorativo bancario dalla ricezione; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza hanno efficacia quando la Banca ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Art. 3 - Invio di corrispondenza al Cliente.

L'invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca sono fatti al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione del presente contratto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca. Fermo quanto previsto all'art. 13, il Cliente può ricevere detta corrispondenza in formato elettronico, qualora la Banca preveda tale modalità di trasmissione per le sopra indicate comunicazioni tramite i Servizi Online.

In questo caso la corrispondenza inviata in formato elettronico è equiparata a tutti gli effetti a quella inviata in formato cartaceo.

Art. 4 - Rapporti cointestati.

In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatori all'ultimo indirizzo da questi comunicato per iscritto o resi disponibili tramite i Servizi Online in caso di scelta di tale canale comunicativo ai sensi dell'art. 3, comma 2 e dall'art. 13, comma 1, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatori devono essere nominate per iscritto da tutti; la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da parte di uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al quarto comma dell'art. 2.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatori. In ogni caso si applica quanto disposto al quinto comma dell'art. 2.

Il cointestatorio che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatori.

Art. 5 - Cointestazione a firma disgiunta.

Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori.

La facoltà di disposizione separata sul rapporto può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatori, salvo quanto indicato al penultimo comma.

L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta di uno solo di essi, che deve avvertire tempestivamente gli altri.

In ogni caso delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul rapporto, anche per atto o fatto di un solo cointestatorio, rispondono nei confronti

della Banca tutti i cointestatori in solido tra loro.

La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori per gli atti di disposizione quando da uno di essi le sia notificata opposizione alla predetta facoltà di disposizione separata anche solo con lettera raccomandata inviata presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca.

L'opposizione ha efficacia nei confronti della Banca quando le sia pervenuta la suddetta comunicazione e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non superiore a un giorno lavorativo bancario dalla ricezione.

Art. 6 - Morte o sopravvenuta incapacità del Cliente.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori del rapporto, ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatore defunto, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, il legale rappresentante dell'interdetto e l'inabilitato con l'assistenza del curatore.

Nei casi di cui al precedente comma però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi, del legale rappresentante dell'interdetto e dell'inabilitato con l'assistenza del curatore, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata inviata presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca. Si applica l'art. 5, comma 2.

Art. 7 - Pegno, ritenzione e compensazione. Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dai clienti.

La Banca, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido od esigibile ed anche se cauto o se assistito da altra garanzia reale o personale, ovvero se riveniente da incarichi ricevuti dal Cliente è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente, che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o che pervengano ad essa successivamente, nonché sui crediti del Cliente, di cui la Banca può comunque disporre anche in forza di mandati conferitile dal Cliente, fino all'incasso del credito vantato dalla Banca stessa.

In particolare, le cessazioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima verso lo stesso soggetto.

Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di depositi ancorché tratti presso altre succursali italiane e estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge, che viene comunque attuata anche in relazione agli interessi creditori e debitori esigibili dovuti in forza del rapporto di conto corrente e di qualsiasi altro rapporto in essere tra le parti; dette compensazioni sono evidenziate nell'estratto conto di cui all'art. 13.

Fermo il disposto del comma precedente, al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione anche nei crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, ed anche qualora i crediti derivino da rapporto di mandato, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non può in nessun caso opporsi la convenzione di assegno - la Banca dà pronta comunicazione scritta al Cliente.

Fermo il disposto dell'art. 1243 cod. civ., la facoltà di compensazione prevista nel precedente comma è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206 del 2005 e relative integrazioni e/o modificazioni, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

Per consentire l'esercizio dei diritti di cui sopra e per effettuare la compensazione di cui ai commi precedenti, la Banca è altresì autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a chiedere in suo nome e per suo conto la vendita, la liquidazione, il riscatto od il rimborso di tutte le attività del Cliente in essere presso la Banca e/o presso società del Gruppo Bancario di appartenenza di quest'ultima, inclusi, a titolo esemplificativo, titoli, quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, certificati di deposito, polizze assicurative e gestioni patrimoniali. Prima di procedere in tal senso, la Banca - previa messa in mora del Cliente, ove necessaria - deve avvertire il Cliente, con lettera raccomandata, del suo proposito, accordandogli un termine di 10 giorni di calendario per provvedere al pagamento.

Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del rapporto, anche nei confronti di conti/attività e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatori. La Banca può altresì accreditare od addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti intercorrenti con il Cliente sul conto corrente di quest'ultimo, anche se cointestato.

Parimenti la Banca può stornare d'iniziativa le registrazioni effettuate per errore, salvo il diritto del Cliente di chiederne giustificazione.

Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuale fido e altre forme di finanziamento, si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 8 - Durata-Recesso.

Il presente contratto è a tempo indeterminato.

Relativamente alla prestazione dei servizi bancari e finanziari, salvo quanto disposto nel fido concesso tramite l'apertura di credito o nelle altre forme di finanziamento o nella convenzione di assegno e salvo altro diverso accordo, entrambe le parti possono recedere da tutti o da singoli rapporti, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta secondo le modalità e tempistiche di seguito indicate.

La comunicazione del Cliente contenente la richiesta di chiusura del rapporto di conto corrente:

- può essere consegnata dal Cliente alla Banca personalmente o tramite il Private Banker;
- può essere inviata alla Banca tramite posta;
- o infine - solo se il Cliente è un soggetto consumatore - può essere inviata alla Banca da un'altra banca presso cui il Cliente intende trasferire il saldo del conto corrente di cui chiede la chiusura. Se la comunicazione di recesso dal rapporto di conto corrente è inviata alla Banca con questa modalità, la chiusura del rapporto di conto corrente avviene secondo quanto stabilito dalla normativa vigente sul trasferimento dei servizi di pagamento.

La richiesta di chiusura del rapporto di conto corrente determina la cessazione anche dei rapporti o servizi collegati al conto.

Se il Cliente chiede la chiusura del rapporto di conto corrente con la modalità a) oppure b) del precedente comma, la chiusura avviene entro i seguenti termini:

- 5 giorni lavorativi, se al conto corrente non sono collegati altri rapporti o servizi; il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto corrente;
- 12 giorni lavorativi, se al conto corrente sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto corrente ed è subordinato al fatto che il Cliente restituisca le carte di debito e/o di credito collegate al conto corrente e fornisca le istruzioni per definire i rapporti o servizi collegati.

Nel predetto termine la Banca acquisisce i dati delle operazioni relative ai rapporti o servizi collegati al conto corrente e definisce il saldo di chiusura del conto. Il termine può tuttavia essere superato se, per la definizione di alcuni rapporti o servizi, la Banca deve acquisire dati da soggetti terzi (tali fattispecie sono indicate nei Fogli Informativi). Se il Cliente consumatore si avvale della modalità c) del comma 3, la chiusura avviene nella data che il Cliente indica alla banca presso cui intende trasferire il saldo del conto, salvo che, per la presenza di obblighi pendenti, la chiusura non possa avvenire nella data indicata dal Cliente.

Dalla data in cui la Banca riceve la richiesta del Cliente e sino al momento in cui essa sospende definitivamente l'operatività del conto corrente per effettuare il calcolo delle competenze, restano possibili sul rapporto di conto corrente solo le seguenti operazioni: prelievi di contante allo sportello, bonifici disposti allo sportello, accrediti, addebiti diretti (ad esempio per il pagamento di utenze o altri servizi), addebito diretto di rate di mutui e finanziamenti, pagamento di assegni. Altre operazioni sul rapporto di conto corrente sono possibili solo se concordate con la Banca; la loro esecuzione può determinare un allungamento dei tempi di chiusura.

Prima della data di chiusura del rapporto di conto corrente ciascuna delle parti deve corrispondere all'altra quanto dovuto.

Pertanto la presenza sul conto corrente di un saldo negativo, alla data di chiusura, costituisce un obbligo pendente del Cliente che può ritardare la chiusura del rapporto di conto corrente rispetto a quanto indicato nei commi precedenti.

La comunicazione del Cliente contenente la richiesta di chiusura dei singoli rapporti o servizi collegati al conto corrente può essere effettuata secondo le modalità e le tempistiche indicate nel Foglio Informativo "Servizi Accessori", disponibile nelle filiali e nel sito internet della Banca.

La Banca può comunicare al Cliente il recesso da tutti o da singoli rapporti con le modalità indicate al comma 3, lettere a) o b) e con un preavviso minimo di due mesi se il Cliente è consumatore, di 10 giorni se non è consumatore. La comunicazione della Banca diviene efficace allo scadere del termine di preavviso.

I soggetti rientranti nella categoria delle "Microimprese" di cui al D.Lgs. n. 11/2010 sono equiparati ai consumatori.

Relativamente alla prestazione dei servizi di investimento, entrambe le parti possono recedere da tutti o da singoli rapporti, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 giorni da darsi con comunicazione scritta.

Per tutti i servizi resta in ogni caso ferma la facoltà di ognuna delle parti di recedere senza necessità di preavviso qualora sussista un giustificato motivo, a condizione di comunicazione scritta all'altra parte. Si applica inoltre l'art. 19, ultimo comma.

Art. 9 - Modifica unilaterale condizioni contrattuali ed economiche.

Salvo quanto previsto al successivo art. 34 in materia di servizi di pagamento, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le presenti pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche, relative ai rapporti disciplinati dal presente contratto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e relative integrazioni o modificazioni. Tuttavia, se il rapporto è a tempo determinato, la facoltà di modifica non si applica ai tassi di interesse.

Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

La Banca e il Cliente convengono che le suddette modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche possono altresì essere validate e comunicate dalla Banca in formato elettronico nei confronti del Cliente che abbia aderito ai Servizi Online e abbia scelto il canale di comunicazione elettronico ai sensi dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 13.

Con riferimento ai servizi di cui alla successiva Parte Quarta, la Banca ha facoltà di modificare le relative pattuizioni contrattuali e condizioni economiche nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Art. 10 - Invio della trasparenza alla Banca.

Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, hanno fatti per venire per iscritto presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca, salvo il caso di operatività a distanza (utilizzo dei Servizi Online).

Il Cliente cura che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro, completo e leggibile.

Art. 11 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente - Accrediti sul conto corrente.

In relazione agli incarichi assunti in conformità alle previsioni contenute nel presente contratto, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.

Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., gli eventuali incarichi conferiti alla Banca finché gli incarichi stessi non abbiano avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

Per le operazioni più ricorrenti e/o ripetitive, quali ad esempio, accrediti di stipendi o pensioni, pagamenti di utenze luce, acqua, gas, prelievi o pagamenti effettuati con Carta BancoCard e con carte di altro tipo ecc., la Banca si riserva di non inviare o mettere a disposizione in formato elettronico al Cliente la relativa lettera contabile. Le operazioni stesse vengono poi singolarmente riportate nell'estratto conto con specifica causale.

La Banca ha, inoltre, facoltà di eseguire ogni disposizione del Cliente o di terzi, destinata ad affluire sul conto corrente del Cliente, mediante accredito sul conto corrente della Banca e successivo accredito sul conto corrente del Cliente, decurtando quest'ultimo

accredito degli importi compensabili in forza del precedente art. 7. Un'eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto della Banca di avvalersi successivamente della compensazione medesima.

Art. 12 - Trasparenza delle condizioni - Reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale di controversie.

La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sue successive integrazioni e/o modificazioni e relative disposizioni di attuazione, nonché, per la prestazione dei servizi di investimento, le disposizioni di cui al Testo Unico della Finanza, sue successive integrazioni e/o modificazioni e relative disposizioni di attuazione.

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può presentare reclamo alla Banca con le modalità indicate nei Fogli Informativi, disponibili nelle filiali e sul sito internet della Banca.

Per le contestazioni che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, il Cliente, se non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati nei Fogli Informativi, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Per le contestazioni che riguardano servizi e attività di investimento disciplinate nella Parte Quarta delle presenti "Norme Contrattuali", il Cliente, se non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob per controversie in merito all'inosservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti con gli investitori. Il ricorso è possibile qualora ricorrano i presupposti previsti dal relativo Regolamento, a disposizione del Cliente sul sito internet istituzionale dell'ACF, accessibile anche dalla pagina iniziale del sito internet della Banca. Il diritto di ricorrere all'ACF non può essere oggetto di rinuncia da parte dell'Investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.

Il Cliente e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono altresì ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADI al Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiedere alla Banca;
- oppure ad altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

La Banca esercita la vigilanza sull'attività svolta dalla Banca in base al presente contratto in relazione alle operazioni e servizi bancari e finanziari. Il Cliente ha diritto di presentare reclami alla Banca d'Italia.

La Banca assume altresì responsabilità per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento di cui alla Parte Terza delle presenti "Norme Contrattuali" sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e ss. del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

Art. 13 - Comunicazioni periodiche alla clientela.

La Banca fornisce al Cliente, attraverso il canale di comunicazione cartaceo o elettronico scelto, alla scadenza del contratto e secondo la periodicità richiesta dal cliente, fermo il rispetto della frequenza richiesta dalla normativa, una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto riportante il relativo estratto conto, nonché le posizioni concernenti gli strumenti finanziari immessi sul deposito amministrato collegato. Nella medesima comunicazione viene altresì riportato il rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell'art. 19, comma 2, nonché fornito un riepilogo contenente la valorizzazione delle quote/azioni di OICR aventi la medesima titolarità del presente contratto, per le quali la Banca abbia ricevuto direttamente dall'Offerente/Emittente l'incarico di collocatore.

Ciascun estratto conto - inviato o messo a disposizione dalla Banca tramite i Servizi Online - si considera ricevuto dal Cliente entro il ventottesimo giorno successivo alla data cui è riferito, qualora il Cliente non denunci per iscritto alla Banca, entro i successivi 30 giorni, la sua mancata consegna o messa a disposizione tramite i Servizi Online.

Trascorsi 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento degli estratti conto, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intendono senz'altro approvati dal Cliente, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

Nel caso di operazioni disposte dal Cliente con l'utilizzo di strumenti elettronici, secondo le norme che regolano i corrispondenti servizi cui il Cliente abbia aderito, gli addebiti in conto vengono eseguiti dalla Banca in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche medesime in conseguenza di dette istruzioni.

Ove dette apparecchiature rilascino una comunicazione scritta all'atto dell'operazione, essa fa parimenti prova tra le parti.

La Banca, in relazione al rapporto di conto corrente, riporta nell'estratto conto relativo al periodo che si conclude al 31 dicembre il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell'anno solare per la tenuta del conto e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento, nonché il rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell'art. 19, comma 2.

Art. 14 - Competenza territoriale.

Per ogni controversia tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti regolati dal presente contratto e da ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente per le azioni per cui la Banca è convenuta è esclusivamente quello di Roma, mentre quello competente per le azioni intraprese dalla Banca è anche quello in cui si trova la filiale della Banca presso cui è incardinato il rapporto oppure il domicilio dichiarato dal Cliente all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica se il Cliente è un consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206 del 2005 (e relative integrazioni e/o modificazioni), nel qual caso per ogni controversia tra il Cliente e la Banca in relazione al presente contratto, è competente il Foro di residenza o domicilio eletto del Cliente.

PARTE SECONDA

Norme speciali relative ai conti correnti di corrispondenza e servizi connessi

Art. 15 - Versamento in conto di assegni e altri titoli.

L'importo degli assegni bancari e circolari tratti su banche operanti in Italia o emessi da banche operanti in Italia è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini di disponibilità indicati nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante del presente contratto.

La Banca può prorogare detti termini in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi di personale - verificatisi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali.

La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, come stabilito al comma 1.

Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di disponibilità richiamati al comma 1 ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta affidamento di analoghe concessioni per il futuro.

Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare l'addebito in conto.

Decorsi i termini richiamati al comma 1, resta inteso comunque che la banca trattaria - nel caso di assegni bancari - o la banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Correntista per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.

Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente - nell'ipotesi prevista dal precedente comma - spetta alla banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l'incasso.

L'importo degli assegni diversi da quelli indicati nei precedenti commi (vaglia ed altri titoli simili) nonché degli effetti, ricevute e documenti simili, è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la filiale accreditante.

La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta affidamento di analoghe concessioni per il futuro.

La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Il Correntista può anche effettuare versamenti tramite il Private Banker (consulente finanziario agente senza rappresentanza della Banca ovvero di società a esso appeso con le quali la Banca stessa abbia stipulato un apposito incarico di promozione e collocamento e distribuzione) o per corrispondenza esclusivamente secondo le modalità che seguono. In entrambi i casi il versamento dei valori e la presentazione dei titoli si considerano avvenuti solo nel momento in cui essi pervengono materialmente allo sportello bancario della Banca. Se viene accertata una irregolarità o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l'annotata consistenza dei titoli/valori, la Banca stessa procede all'ispezione del versamento per il solo importo accertato e regolare e fanno fede, a ogni fine, le risultanze del controllo compiuto dalla Banca, che ne dà immediata comunicazione scritta - mediante lettera raccomandata A/R o telegramma - al Correntista.

Trascorsi 90 giorni di calendario dalla data di ricevimento di detta comunicazione della Banca, senza che sia pervenuto alla Banca stessa per iscritto un reclamo specifico, i versamenti si intendono effettuati per il solo importo accertato.

Il versamento tramite il Private Banker è limitato esclusivamente a:

1) assegni non trasferibili emessi dal Correntista ed intestati a sé medesimo;
2) assegni o vaglia postali intestati o girati al Correntista e resi non trasferibili. Tutti gli assegni devono essere non più anteriori sbarrati, con inserimento tra le due linee, della dicitura "Fideuram S.p.A. e girati valuta per l'incasso a Fideuram S.p.A.". Non rientra nelle incombenze del Private Banker accettare contanti e/o titoli di credito diversi da quelli sopra specificati e conseguentemente la Banca non risponde della consegna al Private Banker di mezzi di pagamento difformi.

La Banca dà notizia dell'accreditamento dei titoli di credito sul conto corrente tramite l'addebito in conto ed inviando direttamente per posta al Correntista la conferma dell'operazione; consegna inoltre al Private Banker copia della relativa distinta di presentazione valori.

Il Correntista può versare per corrispondenza contanti, assegni e vaglia utilizzando esclusivamente una busta chiusa fornita dalla Banca ed allegando la distinta di presentazione valori, datata e firmata, dalla quale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numero del conto nonché l'esatta intestazione del medesimo. Pur se non richiesto dalla normativa vigente, per maggiore tutela del Correntista, gli assegni e i vaglia devono recare la clausola di non trasferibilità come previsto dal comma precedente. La spedizione della busta, a cura del Correntista, può avvenire esclusivamente tramite vettori specializzati ed il relativo rischio è esclusivamente a carico del Correntista. La Banca non risponde dello smarrimento, furto, appropriazione indebita, utilizzo non autorizzato o distruzione durante il trasporto. Non è consentito effettuare con un'unica busta versamenti su più di un conto corrente e ciascuna spedizione deve riguardare una sola busta. La Banca provvede ad aprire la busta e ad apporre sulla stessa il timbro di ricezione con l'indicazione della data di arrivo che determina il giorno in cui si considera effettuato il versamento, dà notizia dell'accreditamento sul conto corrente dei valori ricevuti tramite l'estratto conto ed invia direttamente per posta al Correntista la conferma dell'operazione.

Infine, poiché per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, versati dalla clientela, il Correntista si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

Art. 16 - Servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti e assegni.

I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti, per conto del Correntista, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni di incasso e di accettazione che vengono effettuate sull'estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.

La Banca è tenuta a svolgere il servizio con diligenza professionale; sono tuttavia a carico del Correntista le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali vanno incluse quelle dipendenti da:

- indicazioni erronee, non precise o insufficienti, contraddittorie o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;
- casi di forza maggiore, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stiliati in moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.

Se il Correntista richiede di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili presso l'Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi sono difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli o documenti. La clausola "incasso tramite" e ogni altra analoga non comportante conciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulta richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

La Banca ha titolo per rivalersi sul Correntista di tutte le spese per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, se la Banca stessa vi ha provveduto, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.

Art. 17 - Sconto o negoziazione di effetti, documenti e assegni.

La presentazione per accettazione e/o pagamento di effetti, documenti ed assegni scontati o negoziati o di cui è stato fatto in qualsiasi forma, un anticipo, è eseguita dalla Banca - direttamente o a mezzo di corrispondente bancario o non - con applicazione di tutte le disposizioni contenute negli articoli della presente Parte.

Fermo restando quanto previsto nel caso di versamento in conto di assegni, effetti ed altri titoli indicati nell'art. 15, il Correntista è tenuto a rimborsare la Banca, entro il termine di 15 giorni di calendario dalla richiesta, se - per fatto o circostanza non imputabile alla Banca stessa a norma degli articoli precedenti - la presentazione e/o il protesto non sono stati effettuati nei termini di legge; gli effetti, i documenti o gli assegni sono andati smarriti o distrutti o sono stati sottratti; la Banca non è in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non è in grado di avere la disponibilità del ricavo.

Art. 18 - Fido di incasso tramite Apertura di credito in conto corrente. Recesso - Sostanzamento.

Il fido perfezionato eventualmente dalle parti è soggetto alle seguenti pattuizioni.

- a) Il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può ripristinare la sua disponibilità con successivi versamenti.
- b) Se il fido è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca.
- c) La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal fido, ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo; per il pagamento di quanto dovuto è dato al Correntista, con lettera raccomandata, un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi bancari. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
- d) Qualora il Correntista sia un consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206 del 2005:

- nel fido a tempo determinato, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 14 giorni di calendario dalla data di conclusione del contratto, dandone apposita comunicazione scritta alla Banca, a mezzo di lettera raccomandata o via fax, entro il termine predetto.

Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, deve restituire alla Banca l'importo del fido utilizzato e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati come stabilito dal contratto. Inoltre rimborsa alla Banca le somme non ripetibili da questa versate alla pubblica amministrazione.

Tale restituzione ha l'effetto di estinguere il fido con conseguente impossibilità di ripristino della stessa.

Il recesso effettuato dal Cliente si estende automaticamente ai contratti accessori al fido.

Nel fido a tempo determinato, il Cliente, oltre al diritto di recesso di 14 giorni, ha anche il diritto di rimborsare il fido in anticipo, in qualsiasi momento e in tutto o in parte.

Se il Cliente vuole rimborsare il fido in anticipo, deve darne comunicazione scritta alla Banca, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, e versare:

- in caso di rimborso anticipato parziale, l'importo che intende rimborsare;
- in caso di rimborso anticipato totale, l'importo intero utilizzato;
- gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato.

Il rimborso ha l'effetto di estinguere o ridurre il fido che quindi non potrà più essere ripristinato.

Nessun indennizzo è dovuto alla Banca per eventuali costi collegati al rimborso anticipato del fido.

Nell'apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà, prima della scadenza del termine e senza preavviso, di recedere ovvero di ridurre l'ammontare dell'apertura di credito o sospenderne l'utilizzo, se sussiste giusta causa, dandone pronta comunicazione al Correntista, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma;

- nel fido a tempo indeterminato la Banca può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1845 cod.civ., ovvero ridurne l'ammontare o sospenderne l'utilizzo con preavviso di 15 giorni di calendario a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, con l'obbligo per il Correntista di provvedere al pagamento di quanto dovuto alla scadenza di detto preavviso. Se sussiste giustificato motivo la Banca ha facoltà di procedere, senza preavviso, al recesso dal contratto, ovvero alla riduzione

dell'ammontare del fido o alla sospensione dell'utilizzo, dandone pronta comunicazione al Correntista, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma.

Per il pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca nell'ipotesi di recesso o di riduzione del fido per giustificato motivo o per giusta causa, è dato al Correntista, con lettera raccomandata o telegramma, un preavviso non inferiore a 15 giorni di calendario, a decorrere dalla ricezione di detta comunicazione.

In ogni caso è riconosciuta al Correntista la facoltà di recedere in ogni momento dal fido con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto. Il recesso per giusta causa o per giustificato motivo ha in ogni caso l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

e) Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino del fido neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite del fido non comporta l'aumento di tale limite e deve essere anch'esso rimborsato, unitamente alle commissioni, spese e oneri, come previsto nel penultimo comma del presente articolo per le cosiddette operazioni allo scoperto (salvo diversa previsione del contratto di fido). In tale ipotesi, il Cliente dovrà corrispondere gli interessi debitori.

f) Le norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro fido o altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Correntista, se non diversamente pattuito.

Se l'utilizzazione del fido è subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del Correntista, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultano regolari o di suo gradimento. Dell'eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al Correntista.

Nell'ipotesi in cui la Banca receda dal fido, ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti commi ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti.

Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della Banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del Correntista ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto.

In caso di più fidi utilizzabili sul medesimo conto corrente, i relativi utilizzi saranno imputati prioritariamente a valere sulla linea di credito cui sono applicate le condizioni di tasso più favorevoli al Cliente, e così via secondo limiti di tasso crescente, ciascuno corrispondente ad un diverso fido fra quelli posizionati sul conto corrente.

Il Cliente può utilizzare il conto a debito solo previo accordo con la Banca per la concessione di un fido.

Eventuali operazioni disposte dal Cliente a debito del conto in assenza di fido (cosiddette operazioni allo scoperto), che la Banca ritenesse comunque di eseguire, non comportano concessione di fido o altre forme di finanziamento, neppure per l'importo delle operazioni eseguite. L'importo di tali operazioni, unitamente alle commissioni, spese e oneri, è addebitato in conto e deve essere rimborsato, anche senza esplicita richiesta della Banca:

- entro il termine di 10 giorni dalla data in cui si è verificato lo scoperto di conto, se il Cliente è consumatore,
- entro il termine di 1 giorno dalla data in cui si è verificato lo scoperto di conto, se il Cliente è non consumatore.

Nel caso sopra previsto, il Cliente dovrà corrispondere gli interessi debitori.

Art. 19 - Contabilizzazione e regolamento degli interessi - Regolamento periodico delle commissioni, spese e oneri.

Gli interessi sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti alla Banca nella misura pattuita ed indicata nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante del presente contratto, nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al presente contratto.

Gli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto corrente o del fido concesso tramite l'apertura di credito regolato in conto corrente per cui sono dovuti.

Gli interessi creditori sono accreditati in conto corrente al 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto corrente.

Il saldo risultante dalla chiusura contabile al 31 dicembre produce interessi, creditori o debitori, secondo la misura indicata nel Documento di Sintesi o successivamente modificata.

Gli interessi debitori sui fidi concessi tramite aperture di credito regolate in conto corrente e sugli sconfinamenti (in presenza o meno di un fido) maturati al 31 dicembre dell'anno diventano esigibili il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o, immediatamente, in caso di chiusura definitiva del conto corrente o del fido regolato in conto per cui sono dovuti. Tali interessi devono essere pagati alla Banca alla data in cui diventano esigibili; in caso di mancato pagamento alla data di esigibilità, tali interessi producono interessi di mora nella misura indicata nel Documento di sintesi o successivamente modificata.

Se non pagati diversamente, i predetti interessi debitori esigibili potranno essere, in tutto o in parte, compensati in base agli artt. 7, comma 3, e 11, ultimo comma (anche con il saldo attivo del conto), oppure addebitati quale sorte capitale sul conto corrente del Cliente con saldo debitore (in presenza di fido o meno) purché, in quest'ultimo caso, egli abbia autorizzato in tal senso la Banca; a seguito dell'addebito sul conto debitore tali interessi sono considerati sorte capitale ed il saldo risultante produce pertanto ulteriori interessi secondo la misura indicata nel Documento di sintesi o successivamente modificata.

Per ogni conto corrente, la scelta del Cliente di autorizzare o meno la Banca, ai fini di cui al precedente comma, è unica e riguarda tutti gli interessi debitori scaduti (e relativi interessi di mora); tale scelta risulta nella Sezione "Dichiarazioni e firme degli intestatari" di questo contratto e può essere modificata in ogni momento dal Cliente, mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico; la revoca deve pervenire prima che l'addebito abbia avuto luogo.

Il regolamento in conto delle commissioni, spese e oneri anche fiscali (così detta chiusura contabile) avviene con la periodicità indicata nel Documento di sintesi o successivamente modificata.

Salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. Il Cliente può in ogni

momento prelevare il saldo creditore disponibile. La Banca può chiedere in ogni momento il rimborso del saldo debitore che eventualmente risulti a seguito della chiusura contabile del conto, salvo quanto diversamente previsto in caso di fido.

Art. 20 - Conto non movimentato.

Se il conto non ha avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 258,23 euro, la Banca ha facoltà di cessare di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare o mettere a disposizione del Cliente tramite i Servizi Online, in conformità con la disciplina vigente, l'estratto conto ed altra documentazione prevista dalla normativa bancaria.

Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, anche se compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Art. 21 - Operazioni in valuta estera.

Se la Banca consente di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Correntista può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore delle operazioni in valuta estera effettuate dal Cliente viene accreditato in conto - previa conversione nella valuta avente corso legale o nella valuta pattuita - al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposte da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Correntista con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.

Il Correntista si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, se la disposizione impartita per la Banca pagamenti per cassa in valuta estera non è tenuta a darvi corso. Pertanto, se il beneficiario della disposizione non accetta la modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuta l'esecuzione della predetta disposizione, e resta a carico del Correntista ogni connessa conseguenza.

Art. 22 - Garanzia di rimborso su operazioni di assegni ed effetti.

In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni ed effetti di cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni ed effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa perviene analoga domanda dal suo Corrispondente del trattario.

Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera anche se sostitutivi del titolo di credito.

Art. 23 - Conti correnti a tasso vincolato.

Per i conti correnti in euro o in divisa regolati a tasso vincolato, il periodo di vincolo, una volta in volta concordato, è di uguale durata per tutte le somme accreditate. Se la Banca consente, in via eccezionale, il prelievo di somme anche parziali, anticipatamente alla scadenza del vincolo, ciò comporterà l'applicazione di penalità da concordarsi di volta in volta.

Alla scadenza del vincolo, nel caso non vengano concordate nuove condizioni, verranno applicati i tassi creditori indicati nel presente contratto, ferma la facoltà di variazione spettante alla Banca ai sensi dell'art. 9, comma 2.

PARTE TERZA

Servizi di pagamento

Sottosezione (A) - NORME GENERALI

Art. 24 - Definizioni.

Nella Parte "Servizi di pagamento" si intende per:

"**Addebito Diretto**": con l'addebito diretto il Cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla Banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal Conto del Cliente a quello del Beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla Banca/intermediario alla data o alle date convenute dal Cliente e dal Beneficiario. L'importo trasferito può variare;

"**Autenticazione forte**": un'autenticazione del Cliente basata sull'uso di due o più elementi, classificati nella categoria della conoscenza (qualcosa che l'Intestatario conosce; es. PIN), del possesso (qualcosa che l'Intestatario possiede; es. carta di debito) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'Intestatario), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;

"**Beneficiario**": soggetto destinatario di Pagamenti a debito del Conto;

"**Esercenti**": esercenti convenzionati presso cui la carta di debito è utilizzabile;

"**Dispositivo mobile**": apparecchiatura (es. smartphone) utilizzabile per fare Operazioni tramite il "Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile" o tramite il "Servizio BANCOMAT Pay®";

"**Conto**": il rapporto bancario utilizzato per l'effettuazione e la ricezione di Pagamenti;

"**Giorno Lavorativo**": un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l'elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;

"**Identificativo Unico**": combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano un conto interessato dall'operazione di Pagamento o il Beneficiario (ad esempio, il codice IBAN);

"**Intermediario del Beneficiario**": il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Beneficiario; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;

"**Intermediario del Pagatore**": il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Pagatore; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;

"**Operazioni**": operazioni di prelievo di denaro o di pagamento (inclusi i versamenti) effettuabili mediante la carta di debito; se la carta di debito opera sul circuito di pagamento VISA o MasterCard, sono inclusi inoltre gli invii di denaro ricevuti tramite il "Servizio di ricezione denaro";

"**Paese E.E.A.**": Stato appartenente all'Area Economica Europea (European Economic Area - E.E.A.); ne fanno parte attualmente gli Stati dell'Unione Europea nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein;

"**Pagamento**": operazione comportante il trasferimento di fondi; ove non diversamente precisato, indica operazioni sia a debito che a credito del Conto; non rientrano in tale ambito le operazioni previste all'art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo

27.1.2010 n. 11, fra cui i pagamenti mediante assegni, titoli cambiari e vaglia cambiari, a cui la presente Parte non si applica;

"Pagamento in divisa Extra E.E.A.": Pagamento rientrante fra quelli indicati al comma 1 lett. a) e c) dell'art. 25 ma che, a differenza di quelli indicati al comma 2 dello stesso articolo, è in una divisa diversa dall'euro e da una delle divise dei Paesi E.E.A. (ad esempio, Pagamento in dollari a credito del Conto se l'Intermediario del Pagatore è situato in un Paese E.E.A.; Pagamento in dollari a debito del Conto se l'Intermediario del Beneficiario è situato in un Paese E.E.A.);

"Pagamento Paese Extra E.E.A.": Pagamento in qualsiasi divisa, rientrante fra quelli indicati al comma 1 lett. a) e c) dell'art. 25, ove l'altro Intermediario coinvolto è situato in un paese diverso da un Paese E.E.A. (ad esempio, Pagamento in euro a credito del Conto se l'Intermediario del Pagatore è situato negli Stati Uniti d'America; Pagamento in dollari a debito del Conto se l'Intermediario del Beneficiario è situato negli Stati Uniti d'America);

"Pagatore": soggetto che effettua un Pagamento a credito del Conto;

"POS": apparecchiatura installata presso gli esercenti abilitata alle Operazioni di pagamento e, presso i Punti Operativi Convenzionati, anche alle Operazioni di prelievo.

"Punti Operativi Convenzionati": punti operativi dei soggetti convenzionati con una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo, dove è possibile effettuare Operazioni di prelievo di contante;

"Terza Parte": prestatore di servizi pagamento, diverso dalla Banca, che presta uno o più dei seguenti servizi: servizi di informazione sui conti, servizio di emissione strumenti di pagamento basati su carta; servizi di disposizione di ordini di pagamento.

Art. 25 - Ambito di applicazione. Consenso del Cliente all'accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali

Le norme contenute nella presente sottosezione si applicano ai seguenti servizi di Pagamento relativi al Conto:

a) Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto; sono esclusi i Pagamenti in cui l'ordine disposto dal Cliente è trasmesso alla Banca per il tramite del Beneficiario (ad esempio quelli effettuati con carta di credito, che sono regolati nel rispettivo contratto),

b) Addebiti Diretti,

c) Pagamenti a credito del Conto, incluso il versamento di contante.

Le norme delle sottosezioni (A), (B), (C), (D) si applicano ai Pagamenti in Euro e in una delle divise dei Paesi E.E.A. quando:

- l'Intermediario del Beneficiario per i Pagamenti di cui al comma 1 sub a) e sub b)

- o l'Intermediario del Pagatore per i servizi di cui al comma 1 sub c),

è situato in un Paese E.E.A.. Relativamente ai servizi Addebito Unico Europeo (ADUE) e Bonifico Europeo Unico Area SEPA (BEU) tali norme si applicano anche per i Pagamenti in cui l'altro Intermediario coinvolto è situato in uno degli altri Paesi indicati nel Foglio Informativo.

Per i Pagamenti di cui al comma precedente, i soggetti rientranti nella categoria delle "Microimprese", di cui al Decreto Legislativo 27.1.2010 n. 11 sono equiparati ai consumatori, con l'eccezione degli articoli 47, comma 1 e 51, ai cui termini tali soggetti sono considerati non consumatori.

Le norme della sottosezione (E) si applicano ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. e ai Pagamenti Paese Extra E.E.A.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1bis, del D.Lgs. 11/2010, il Cliente presta il proprio consenso all'accesso, al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento relativi al Conto oggetto del presente contratto.

Art. 26 - Esecuzione dei Pagamenti - Informazioni preliminari all'esecuzione di Pagamenti.

Ciascun Pagamento è eseguito a condizione che:

- nell'ordine di Pagamento il Conto sia correttamente individuato, secondo quanto richiesto per la specifica tipologia di Pagamento;

- gli altri dati necessari per l'esecuzione del Pagamento, secondo quanto indicato nel Foglio Informativo, siano esatti, completi e non contraddittori;

- per l'ordine di pagamento disposto tramite carta, sia rispettato quanto previsto all'art. 36, commi 4 e 5.

Per i Pagamenti a debito del Conto occorre che sul medesimo vi siano disponibilità sufficienti per l'esecuzione integrale del Pagamento e non vi siano ragioni che impediscano il loro utilizzo. Non sarà pertanto effettuata un'esecuzione parziale del pagamento.

Se nell'ordine è stato indicato un Identificativo Unico, l'esecuzione può avvenire esclusivamente sulla base di questo Identificativo Unico; la Banca non è tenuta ad effettuare ulteriori verifiche con riguardo agli eventuali altri dati forniti.

Prima dell'esecuzione del Pagamento il Cliente può chiedere informazioni specifiche sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese del Pagamento stesso. La Banca fornisce le informazioni verbalmente in filiale o tramite Private Banker.

Art. 27 - Sospensione e rifiuto di operazioni di Pagamento da parte della Banca.

La Banca può sospendere o rifiutare l'esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo. La Banca comunica la sospensione o il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica e/o tramite Private Banker), o tramite posta elettronica, indicando, se possibile, le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine il Cliente deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.

In caso di sospensione, ai fini dell'esecuzione, l'ordine si intende ricevuto dalla Banca quando vengano meno le ragioni della sospensione stessa.

Art. 28 - Richiesta di rettifica.

Nel caso di Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure nel caso di mancata esecuzione di un Pagamento, il Cliente può richiederne la rettifica a condizione di comunicare la circostanza alla Banca secondo quanto previsto ai commi seguenti.

La richiesta di rettifica deve essere presentata alla Banca, con le modalità indicate nel Foglio Informativo, senza indugio non appena il Cliente è in grado di rilevare il Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure la mancata esecuzione di un Pagamento. Se il Cliente presenta la richiesta di rettifica per un Pagamento non autorizzato in un Giorno Lavorativo o in un Giorno Lavorativo dopo il limite orario

indicato nel Foglio Informativo, tale richiesta si considera ricevuta dalla Banca il Giorno Lavorativo successivo. La richiesta di rettifica deve essere effettuata in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito o accredito.

Se il Cliente è non consumatore, il termine di cui al comma 2 è di 60 giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto; per alcuni tipi di Addebiti Diretti è previsto un termine maggiore che è specificato nei relativi Fogli Informativi (ad esempio per il servizio ADUE il termine per richiedere la rettifica di un pagamento non autorizzato è di 13 mesi).

Art. 29 - Pagamenti non autorizzati.

Se il Pagamento risulta non autorizzato, la Banca - entro il Giorno Lavorativo successivo a quello in cui prende atto del Pagamento o riceve la richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell'art. 28 - riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se il Pagamento non avesse avuto luogo, salvo che abbia motivato sospetto di frode, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito del Pagamento. La Banca ha il diritto di ottenere la restituzione dell'importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il Pagamento era stato autorizzato, ripristinando la situazione del Conto come se l'operazione di rimborso non avesse avuto luogo.

Art. 30 - Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti.

In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente a meno che sia in grado di provare che l'Intermediario del Beneficiario ha ricevuto l'importo del pagamento, a seconda del caso:

- nel termine indicato dall'art. 40 oppure

- nel termine indicato dall'art. 45 o con lieve ritardo rispetto a tale termine.

Nel caso in cui la Banca sia responsabile in base al comma 1, se l'importo del Pagamento è stato già addebitato sul Conto, a seguito della richiesta del Cliente ai sensi dell'art. 28, la Banca ripristina la situazione del Conto come se l'addebito non avesse avuto luogo, applicando una data valuta non successiva a quella di addebito in Conto dell'importo del Pagamento.

In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente se è dimostrato che essa ha ricevuto l'importo del Pagamento dall'Intermediario del Pagatore; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto l'importo del Pagamento.

Nel caso in cui sia responsabile in base al comma 3, la Banca accredita l'importo del Pagamento sul Conto con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta del Pagamento.

La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati al Cliente per la mancata o inesatta esecuzione del Pagamento.

La responsabilità della Banca non sussiste se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.

Se il Cliente è non consumatore, i commi 2, 4 e 5 non si applicano.

Art. 31 - Imputazione delle spese del Pagamento.

Il Cliente non può disporre:

- l'addebito al Beneficiario di spese inerenti il Pagamento dovute alla Banca;

- né l'addebito a proprio carico di spese inerenti il Pagamento dovute all'Intermediario del Beneficiario.

Se il Cliente dispone un Pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite in base al comma 1, la Banca può rifiutare il Pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto previsto dal presente contratto.

Art. 32 - Comunicazione della avvenuta esecuzione.

La comunicazione dell'avvenuta esecuzione di ciascun Pagamento è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione del Cliente, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative al Pagamento. Il Cliente può chiedere che la comunicazione dell'avvenuta esecuzione di Pagamenti sia effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione, all'inizio di ciascun mese solare, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative ai Pagamenti eseguiti nel mese solare precedente su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Tali informazioni sono disponibili per i due mesi solari successivi a quello a cui si riferiscono.

Se il Cliente è non consumatore, il comma 1 non si applica; la messa a disposizione di una comunicazione della avvenuta esecuzione e i contenuti della stessa sono subordinati ad apposito accordo a parte.

Art. 33 - Recesso dai servizi di pagamento.

Il Cliente e la Banca possono recedere da ciascuno dei servizi di Pagamento regolati nella presente Parte secondo quanto previsto dall'articolo 8. L'esercizio di tale facoltà determina automaticamente il recesso anche dal Conto.

Art. 34 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche in materia di servizi di pagamento.

La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 126-sexies del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; tuttavia, se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell'art. 126-sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.

Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso.

Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente, l'applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione dei tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell'ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca.

Se il Cliente è non consumatore:

- il comma 2 non si applica;

- la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto;

- il comma 3 si applica: la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le modifiche sfavorevoli.

Sottosezione (B) - PAGAMENTI DISPOSTI DAL CLIENTE A DEBITO DEL CONTO

Art. 35 - Caratteristiche.

La presente sottosezione si applica:

- ai seguenti tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine alla Banca: bonifici, MAV, RAV, RIBA, bollettino bancario, bollettino postale, pagamento utenze domestiche, pagamento di imposte; pagamenti di effetti cartacei in genere come indicati nel Documento di sintesi;
- ad altri tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine di cui la Banca consenta l'effettuazione.

Le caratteristiche di ciascun tipo di Pagamento sono descritte nei Fogli Informativi.

Art. 36 - Ordine di Pagamento - Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte Ordine di Pagamento - L'ordine di Pagamento, è impartito – direttamente allo sportello, tramite il Private Banker o per corrispondenza – mediante presentazione, a seconda del tipo di Pagamento richiesto, di un modulo predisposto dalla Banca o dall'Intermediario del Beneficiario oppure di un altro tipo di documento avente analogo contenuto; l'ordine deve essere firmato dal Cliente e, se previsto, compilato a cura dello stesso.

Alcuni ordini di pagamento possono essere disposti:

- tramite uno sportello automatico abilitato, mediante utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
- tramite i Servizi Online della Banca.

Per alcuni Pagamenti è possibile disporre l'esecuzione in via permanente, vale a dire l'effettuazione in via continuativa a date prestabilite (ordine permanente).

Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte - Alcuni ordini di Pagamento possono essere disposti tramite una Terza Parte che presta servizi di disposizione di ordini di pagamento, se ricorrono le seguenti condizioni:

- il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha aderito ai Servizi Online della Banca a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
- il Conto è intestato o co-intestato al Cliente a firme disgiunte;
- ogniqualvolta sia disposto un Pagamento, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.

Gli ordini di Pagamento che possono essere disposti tramite Terza Parte sono indicati nel Foglio Informativo.

La Banca può rifiutare l'accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte, compresi i casi di ordini di Pagamento fraudolenti o non autorizzati.

In tali casi, prima che l'accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. In tal fine, il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono comunicare alla Banca stessa un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l'accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.

In ogni caso la Banca, se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, rifiuta senza indugio l'accesso al Conto alla Terza Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella Guida ai Servizi tramite i Servizi Online a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva.

La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai servizi di disposizione di ordine di pagamento prestati dall'ultima. Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si impegnano quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.

Art. 37 - Dati necessari per l'esecuzione del Pagamento.

A seconda del tipo di Pagamento richiesto può essere necessaria l'indicazione sull'ordine da parte del Cliente:

- dell'Identificativo Unico del Conto;
- di altri dati richiesti nel documento con cui è impartito l'ordine di Pagamento o nell'ambito del servizio utilizzato per impartire l'ordine.

Art. 38 - Ricezione dell'ordine.

L'ordine di Pagamento presentato allo sportello si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo.

Se il Cliente presenta allo sportello più di dieci ordini di Pagamento su supporto cartaceo nei due ore precedenti l'orario di chiusura finale dello sportello stesso, tali ordini si considerano ricevuti il Giorno Lavorativo successivo.

Il comma 1 si applica anche all'ordine di Pagamento presentato tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i Servizi Online (anche quando l'ordine sia disposto tramite Terza Parte). Tuttavia se l'ordine è presentato oltre determinati limiti orari – riportati nella documentazione contrattuale e/o nelle istruzioni operative relative alla carta di pagamento e ai Servizi Online – l'ordine si considera ricevuto il Giorno Lavorativo successivo. I limiti orari riportati nelle istruzioni operative relative ai Servizi Online si applicano anche in caso di ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario come ricevuti nello stesso Giorno Lavorativo di presentazione.

Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell'ordine che esso deve essere accreditato all'Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l'ordine si considera ricevuto:

- nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i Servizi Online (anche quando l'ordine sia impartito tramite Terza Parte) il Giorno Lavorativo precedente la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario;
- nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, due Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario;
- nel caso di Pagamento in una delle divise dei Paesi E.E.A. diversa dall'euro, quattro Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario.

Per alcuni tipi di Pagamento la Banca può consentire al Cliente di indicare nell'ordine

che l'esecuzione dello stesso sia avviata in una data futura; se il Cliente esercita tale scelta, l'ordine si considera ricevuto nella data indicata se questa coincide con un Giorno Lavorativo, oppure il primo Giorno Lavorativo successivo.

Se il Cliente intende impartire in forma cartacea un ordine di Pagamento relativo a una RIBA deve presentare l'ordine allo sportello entro il Giorno Lavorativo precedente la data di scadenza indicata sulla RIBA stessa.

Dalla data di ricezione dell'ordine la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto. Per le operazioni di Pagamento di seguito indicate la Banca può, dal momento della presentazione dell'ordine con data futura, rendere indisponibile l'importo necessario all'esecuzione del Pagamento: bonifici, MAV, RAV, RIBA, bollettini postali, bollettini Ici, tasse universitarie.

L'ordine di Pagamento impartito attraverso il Private Banker o per corrispondenza si considera ricevuto dalla Banca solo nel momento in cui lo stesso pervenga materialmente allo sportello bancario della Banca.

Art. 39 - Revoca dell'ordine.

L'ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che si tratti di un ordine con data futura (inclusi gli ordini permanenti) oppure che la Banca vi consenta. L'ordine con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione come definita all'art. 38, commi 5 e 6.

La revoca deve essere richiesta per iscritto in filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca.

Nel caso di ordine permanente, il Cliente deve indicare se intende revocare solo il primo ordine di pagamento successivo oppure tutti i pagamenti da eseguire dopo la revoca stessa. In mancanza di indicazione, la revoca fa cessare l'esecuzione di tutti i pagamenti da eseguire successivamente alla revoca stessa.

L'ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte non può essere revocato dal Cliente, salvo che la Banca e la Terza Parte vi consentano, oppure che si tratti di un ordine con data futura; in quest'ultimo caso la revoca può essere disposta dal Cliente entro il termine di cui al comma 2.

Art. 40 - Tempi di esecuzione del Pagamento.

L'ordine di Pagamento è eseguito mediante accredito del relativo importo all'Intermediario del Beneficiario:

- nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i Servizi Online (anche quando l'ordine sia impartito tramite Terza Parte), entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell'art. 38;
- nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell'art. 38.

In deroga quanto stabilito al comma precedente, per i Pagamenti in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall'euro, l'importo è accreditato all'Intermediario del Beneficiario entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione ai sensi dell'art. 38.

Sottosezione (C) - ADEBITI DIRETTI DEL CONTO DISPOSTI DAL BENEFICIARIO

Art. 41 - Caratteristiche.

La presente sottosezione si applica:

- al servizio ADUE: il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dalla procedura interbancaria Sepa Direct Debit Core a cui deve avere aderito anche l'Intermediario del Beneficiario. Il servizio ADUE include le varianti ADUE Finanziario e ADUE a Importo Fisso;
- al servizio ADUE B2B: il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dalla procedura interbancaria SEPA Business-to-Business Direct Debit, a cui deve avere aderito anche l'Intermediario del Beneficiario. Il servizio è utilizzabile solo da soggetti non consumatori o Microimprese;
- ad altri tipi di Addebito Diretto di cui la Banca consenta l'effettuazione.

Le specifiche caratteristiche di ciascun tipo di Addebito Diretto – tra cui quelle relative all'abilitazione o disabilitazione del Conto nonché all'autorizzazione all'esecuzione – sono descritte nel relativo Foglio Informativo.

Art. 42 - Abilitazione e disabilitazione del Conto e Autorizzazione del Cliente all'esecuzione degli Addebiti Diretti.

Il Conto è automaticamente abilitato al servizio ADUE e al servizio ADUE B2B, nonché agli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo.

Per fruire dei tipi di Addebito Diretto diversi da quelli del comma 1, occorre invece che il Cliente preventivamente richieda l'abilitazione del Conto. Se il Conto non è abilitato ad un tipo di Addebito Diretto, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti di questo tipo che le pervengano, anche qualora il Cliente abbia rilasciato l'autorizzazione prevista nei commi successivi.

Per il servizio ADUE e per gli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo, il Cliente può limitare l'abilitazione scegliendo tra le opzioni messe a disposizione dalla Banca, nonché modificare le scelte effettuate.

Gli interventi di cui al comma 2 e 3 devono essere comunicati per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.

Per alcuni tipi di Addebiti Diretti (ad esempio: servizio ADUE) il Cliente può disabilitare il Conto.

La richiesta di disabilitazione deve essere comunicata per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione. La disabilitazione del Conto a un tipo di Addebito Diretto comporta che non saranno eseguiti gli Addebiti Diretti di questo tipo a partire dalla data di efficacia della disabilitazione stessa.

Per fruire nuovamente di un tipo di Addebito Diretto per il quale il Conto è stato disabilitato il Cliente deve presentare alla Banca una richiesta per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.

Se il Cliente intende far eseguire sul Conto Addebiti Diretti disposti da un Beneficiario, deve rilasciare un'apposita autorizzazione a favore del Beneficiario stesso. L'autorizzazione è relativa all'esecuzione di Addebiti Diretti in via continuativa; per alcuni tipi di Addebito Diretto (ad esempio: servizio ADUE, servizio ADUE B2B) l'autorizzazione può riguardare un singolo Addebito Diretto.

Nell'autorizzazione devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi del Beneficiario. Al fine di assicurare continuità all'esecuzione di Addebiti Diretti, il Beneficiario può comunicare direttamente alla Banca il cambiamento dei dati necessari per l'esecuzione in conseguenza di proprie esigenze tecniche o organizzative.

L'autorizzazione può essere rilasciata dal Cliente alla Banca oppure, per i tipi di servizio per i quali è previsto, al Beneficiario.

L'autorizzazione rilasciata alla Banca è data mediante firma dell'apposito modulo cartaceo o informatico. L'autorizzazione relativa a determinati tipi di Addebiti Diretti può essere data anche:

- tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l'utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
- tramite i Servizi Online se previsto dalle sue funzionalità.

L'autorizzazione rilasciata al Beneficiario è data con le modalità concordate fra questi e il Cliente.

Per taluni tipi di Addebiti Diretti il Cliente può fissare dei limiti all'autorizzazione; se tali limiti sono comunicati al Beneficiario, la Banca ne tiene conto solo se informata in tempo utile dal Beneficiario medesimo.

Per il servizio ADUE B2B nonché per gli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo, il Cliente, dopo aver rilasciato l'autorizzazione al Beneficiario, deve comunicare preventivamente alla Banca tutti i dati dell'autorizzazione stessa mediante sottoscrizione di un apposito modulo in filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. Pertanto, con riguardo a questi tipi di Addebito Diretto:

- in mancanza della comunicazione, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti anche qualora il Cliente abbia rilasciato l'autorizzazione al Beneficiario;
- la Banca esegue gli Addebiti Diretti che siano coerenti con i dati della autorizzazione comunicati dal Cliente; peraltro nel caso in cui il Cliente indichi che l'autorizzazione rilasciata è in via continuativa, la Banca può considerarle come ultimo Addebito Diretto autorizzato quello indicato come tale nell'ordine disposto dal Beneficiario e quindi non eseguire eventuali Addebiti Diretti successivi.

La comunicazione è efficace il secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca; la Banca può comunque considerare la comunicazione efficace dal giorno stesso della sua ricezione.

L'esecuzione di Addebiti Diretti richiede inoltre adempimenti da parte del Beneficiario e dell'Intermediario del Beneficiario; la Banca è estranea a tali adempimenti e potrebbe non essere immediatamente a conoscenza del loro espletamento.

La Banca può rifiutare l'incarico risultante da una specifica autorizzazione rilasciata dal Cliente. Se l'autorizzazione è stata rilasciata alla Banca, essa comunica il rifiuto con le modalità previste dall'art. 27.

Art. 43 - Modifica e revoca dell'autorizzazione.

Il Cliente può in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione nonché modificarne eventuali limiti. Tuttavia il Cliente, se è un soggetto non consumatore (anche se Microimpresa), può esercitare tali facoltà se previste nel relativo Foglio Informativo e nei termini ivi indicati.

La comunicazione di revoca o di modifica deve essere effettuata con le modalità previste all'art. 42 per il rilascio; essa è efficace dal Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca. Se il Cliente presenta la comunicazione di revoca o di modifica al Beneficiario, la Banca non è responsabile in caso di ritardata o mancata trasmissione da parte del Beneficiario alla Banca stessa.

Art. 44 - Rapporti tra Cliente e Beneficiario.

La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e il Beneficiario a cui si riferiscono gli Addebiti Diretti.

Il Cliente si impegna a rispettare quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate ai Beneficiari e a risolvere direttamente con i medesimi eventuali contestazioni inerenti l'esecuzione degli Addebiti Diretti.

Art. 45 - Ricezione ed esecuzione degli Addebiti Diretti.

L'ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca alla data di scadenza del Pagamento - che deve essere successiva alla data in cui perviene l'ordine alla Banca - indicata nell'ordine stesso dall'Intermediario del Beneficiario. Da tale data la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.

L'importo del Pagamento è accreditato dalla Banca all'Intermediario del Beneficiario entro il Giorno Lavorativo successivo a quello di ricezione o, nel caso di Pagamenti in una divisa dei Paesi E.E.A. diversa dall'euro, entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione.

Art. 46 - Richiesta del Cliente di non eseguire singoli Addebiti Diretti.

Il Cliente può impedire l'esecuzione di un singolo Addebito Diretto mediante richiesta alla filiale per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell'art. 45, comma 2. È facoltà della Banca accogliere o meno le richieste pervenute in un momento successivo.

Art. 47 - Richieste di rimborso.

Entro il termine di 8 settimane dall'addebito in Conto è possibile chiedere il rimborso dell'importo di un Addebito Diretto, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Addebito Diretto;
- b) l'importo dell'Addebito Diretto supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso;

Resta inteso che per il servizio ADUE B2B e per il servizio ADUE Finanziario e ADUE a Importo Fisso il rimborso non può essere richiesto.

Per alcune tipologie di Addebito Diretto il rimborso è effettuato anche se non ricorrono le condizioni sub a) e b); le tipologie di Addebito Diretto per le quali il rimborso è incondizionato sono indicate nel relativo Foglio Informativo (ad es. servizio ADUE, ad esclusione dell'ADUE Finanziario e dell'ADUE a Importo Fisso).

Il Cliente non consumatore (anche nel caso in cui sia una Microimpresa) può chiedere il rimborso dell'importo di un Addebito Diretto se questa facoltà è prevista nel Foglio Informativo e nei termini ivi indicati; tuttavia tale facoltà può essere limitata o esclusa dal Cliente stesso nell'autorizzazione; ad esempio:

- a) per il servizio ADUE (ad esclusione dell'ADUE Finanziario e dell'ADUE a Importo Fisso) il rimborso può essere richiesto entro il termine di 8 settimane ed è incondizionato;
 - b) per il servizio ADUE B2B il rimborso non può essere richiesto.
- La richiesta va fatta per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca e deve essere accompagnata dalla prova delle condizioni indicate al comma 1; in assenza di tale prova la Banca non è tenuta al rimborso.

Sottosezione (D) - PAGAMENTI A CREDITO DEL CONTO

Art. 48 - Termini di accredito.

L'importo del Pagamento è a disposizione del Cliente non appena l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca tenuto conto dei tempi tecnici necessari.

Nel caso in cui il Pagamento sia in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall'euro, il relativo importo è a disposizione del Cliente, previa conversione in euro, entro il quarto Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca.

Sottosezione (E) - PAGAMENTI IN DIVISA EXTRA E.E.A. E PAGAMENTI PAESE EXTRA E.E.A.

Art. 49 - Rinvio alle norme delle sottosezioni precedenti.

Ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Parte: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 (ad eccezione del comma 5).

Ai Pagamenti Paese Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Parte: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 (ad eccezione del comma 5).

Art. 50 - Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti Paese Extra E.E.A.

A seguito della richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell'art. 28, se è dimostrata la responsabilità della Banca:

- in caso di mancata esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, se il Conto è stato comunque addebitato la Banca rimborsa al Cliente l'importo addebitato;
- in caso di esecuzione inesatta di un Pagamento, la Banca effettua la rettifica.

In caso di mancata esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, se è dimostrata la sua responsabilità la Banca accredita sul Conto l'importo del Pagamento.

Art. 51 - Pagamenti disposti dal Cliente con data futura.

Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell'ordine che esso deve essere accreditato all'Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. Nel Foglio Informativo è indicato per ciascun tipo di Pagamento quando la Banca, indipendentemente dalla data di presentazione, considera ricevuto l'ordine.

Art. 52 - Revoca dell'ordine di Pagamento.

L'ordine di Pagamento con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell'art. 51.

Si applica l'art. 39 commi 1 (ad eccezione del riferimento agli ordini permanenti), 3 e 5.

Art. 53 - Esecuzione del Pagamento.

Nel Foglio Informativo sono indicati, per ciascun tipo di Pagamento, i termini per:

- l'accredito all'Intermediario del Beneficiario dell'importo del Pagamento a debito del Conto
- l'accredito sul Conto dell'importo del Pagamento in divisa Extra E.E.A. o del Pagamento Paese Extra E.E.A. in una divisa diversa dall'euro o dalla divisa di un Paese E.E.A..

In caso di Pagamento Paese Extra E.E.A. in euro o in una divisa di un Paese EEA a credito del Conto si applica l'art. 51.

PARTE QUARTA

Norme speciali relative all'esecuzione di ordini per conto dei clienti, alla negoziazione per conto proprio e alla ricezione e trasmissione di ordini concernenti strumenti finanziari

Art. 54 - Oggetto dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione di ordini.

La presente "Parte Quarta" disciplina i servizi di investimento di "esecuzione di ordini per conto dei clienti", "negoziiazione per conto proprio" e "ricezione e trasmissione di ordini".

Per "esecuzione di ordini per conto dei clienti" si intende la conclusione da parte della Banca di accordi di acquisto e di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto del Cliente.

Per "negoziiazione per conto proprio" si intende l'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari da parte della Banca, in contropartita diretta e in esecuzione di ordini del Cliente.

Per "ricezione e trasmissione di ordini" si intende l'attività della Banca consistente nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro tempestiva trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi, nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).

Nell'ambito dei servizi di investimento disciplinati dalla presente Parte Quarta, il Cliente può presentare alla Banca ordini relativi a strumenti finanziari indicati nell'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria) e relative integrazioni e/o modificazioni, purché tali ordini risultino in linea con (i) la normativa vigente, (ii) le indicazioni date da un'autorità, (iii) le restrizioni imposte da un'autorità sovrana, (iv) le regole di cui la Banca si sia dotata in conseguenza dei provvedimenti di cui al presente comma anche, in ottica prudenziale, in forma più restrittiva rispetto ai provvedimenti stessi. Fermo il rispetto degli obblighi di informazione relativi ai costi e oneri, la Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento disciplinati nella presente Parte Quarta, applica le commissioni e spese nella misura dettagliata nel Documento di sintesi, che costituisce parte integrante e frontespizio del presente contratto. In caso di prestazione del servizio di ricezione e trasmissioni ordini alle commissioni applicate dalla Banca devono essere aggiunti i costi di esecuzione addebitati dall'intermediario che esegue gli ordini. La Banca fornisce informazioni al Cliente anche su tali costi di esecuzione, nel rispetto dei citati obblighi informativi.

Art. 55 - Modalità di conferimento degli ordini e mezzi di pagamento. Procura. Clausola di retroattività.

Gli ordini sono conferiti per iscritto, fatte salve altre modalità concordate tra Banca e Cliente (ad es. per l'operatività telefonica) e fatta salva comunque l'operatività a distanza di cui alla successiva Parte Quinta. Il Cliente prende atto che nel caso di conferimento di ordini con modalità dematerializzate, gli stessi ordini sono documentati dai registri e dalle evidenze informatiche della Banca, messe a disposizione del Cliente.

Se vengono impartiti attraverso il Private Banker, gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. All'atto del ricevimento dell'ordine la Banca o il Private Banker rilasciano apposita attestazione cartacea.

Gli ordini impartiti dai Clienti alla Banca devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione.

Gli addebiti e gli accrediti derivanti dall'esecuzione degli ordini di cui sopra sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente del Cliente, con esclusione di qualsiasi altro mezzo di pagamento.

Il rifiuto di eseguire un ordine deve essere dalla Banca immediatamente comunicato al Cliente.

Nello svolgimento dei servizi di cui alla presente Parte, la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.

Si ritiene utile evidenziare che gli effetti delle norme contenute nella Parte Quarta una volta perfezionato il contratto, retroagiscono alla data di avvenuta sottoscrizione da parte del Cliente.

Il Cliente prende atto che quanto previsto al comma precedente viene pattuito, nel suo interesse, al fine di consentirgli l'immediata emanazione di ordini e disposizioni nell'ambito del rapporto regolato nella presente Parte Quarta.

Art. 56 - Gestione degli ordini. Esecuzione degli ordini e delle istruzioni. Aggregazione degli ordini.

La Banca trasmette tempestivamente gli ordini impartiti dal Cliente ad altri intermediari autorizzati all'esecuzione degli ordini per conto dei clienti o al collocamento e distribuzione, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione anche mediante negoziazione per conto proprio. La Banca - nel rispetto della normativa di settore vigente - applica misure che assicurano la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente stesso rispetto agli ordini di altri clienti e agli interessi di negoziazione della Banca.

La Banca informa il Cliente delle eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini, non appena viene a conoscenza di tali difficoltà. Nella ricezione e trasmissione e nell'esecuzione degli ordini per conto dei clienti la Banca attua la propria strategia di trasmissione/esecuzione degli ordini, al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente. Una sintesi di tale strategia è contenuta nell'apposita sezione delle "Dichiarazioni e firme degli intestatari" sulla quale il Cliente stesso esprime il proprio preliminare consenso. La Banca comunica al Cliente le modifiche rilevanti che dovessero intervenire sulla strategia adottata.

Quando gli ordini sono eseguiti sui mercati regolamentati o negoziati presso un'altra sede di negoziazione sono osservate le regole ivi previste.

In caso di ordini impartiti dal Cliente con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse in un mercato regolamentato, che non sono eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca potrà, previo consenso del Cliente, valutare se sia appropriato rendere pubblico l'ordine in modo da renderlo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato. Nell'ipotesi disciplinata nel comma precedente, il Cliente prende atto che in talune circostanze l'ordine potrebbe non essere mostrato al mercato. Il consenso di cui al comma precedente può essere prestato dal Cliente anche sotto forma di autorizzazione di carattere generale.

Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad eseguire gli ordini su strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati al di fuori di detti mercati ovvero al di fuori di un'altra sede di negoziazione, fermo restando che tale negoziazione dovrà avvenire in conformità delle disposizioni di settore vigenti.

Se il Cliente impartisce istruzioni specifiche, la Banca trasmette/segue l'ordine attenendosi - limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute - a tali istruzioni: il Cliente prende atto che eventuali istruzioni specifiche possono - limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni - pregiudicare le misure previste nella Strategia.

Nel caso in cui gli ordini vengono eseguiti dalla Banca in conto proprio, la Banca comunica al Cliente, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente; sul prezzo pattuito la Banca non applica commissioni.

Se l'ordine di negoziazione viene eseguito dalla Banca per conto terzi al prezzo praticato al Cliente è esclusivamente quello ricevuto o pagato dalla Banca.

La Banca ha facoltà di trattare l'ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L'aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza con la Strategia adottata, minimizzando il rischio che l'aggregazione vada a discapito del Cliente ed assicurando che l'assegnazione sia effettuata in modo corretto e non dannoso per il Cliente e che è prevista l'aggregazione di un ordine del Cliente, la Banca informa tale Cliente che l'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti, la Banca ripartisce le relative operazioni conformemente con la propria strategia di assegnazione.

In caso di recesso al presente contratto o per qualsiasi altra causa di estinzione del rapporto, restano in vigore gli ordini impartiti anteriormente alla data di efficacia del recesso.

Il Cliente prende atto che la Banca, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti autorità, è tenuta ad identificare i soggetti per conto dei quali esegue gli ordini, le istruzioni ed effettua operazioni e che l'identificazione dei clienti diversi dalle persone fisiche avviene anche attraverso il Codice LEI (Legal Entity Identifier - il codice identificativo unico internazionale della persona giuridica attribuito per identificare le parti di operazioni finanziarie) assegnato da una unità operativa locale ("LOU") a ciò designata e riconosciuta dal Regulatory Oversight Committee. La Banca non potrà dar corso ad alcun ordine, istruzione od operazione del Cliente diverso dalle persone fisiche se quest'ultimo non le avrà previamente comunicato un valido Codice LEI; l'acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del Codice LEI presso la LOU rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente, con ogni onere e costo a suo carico.

Art. 57 - Garanzie relative alle operazioni richieste.

L'esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal Cliente è subordinata alla costituzione da parte del Cliente stesso delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori agli eventuali limiti previsti dalla vigente legislazione e dalle disposizioni regolamentari in materia.

Art. 58 - Valutazione delle operazioni. Connessione con il servizio di consulenza in materia di investimenti. Conflitto di interesse.

Fermo il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla vigente normativa, nello svolgimento dei servizi di esecuzione di ordini, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione ordini, se il Cliente ha già sottoscritto il separato contratto per il servizio di consulenza in materia di investimenti e di collocamento e distribuzione, la Banca effettua una valutazione di adeguatezza dell'operazione e verifica comunque l'esperienza e la conoscenza di chi dispone l'operazione nel rispetto di quanto previsto nel citato contratto di consulenza in materia di investimenti e di collocamento e distribuzione, fatte salve le eventuali deroghe previste nel medesimo contratto.

Il Cliente prende inoltre atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni

rese dal Cliente e che, pertanto, è onere dello stesso informare la Banca di ogni significativa variazione.

Se la Banca riceve dal Cliente disposizioni relative ad un'operazione che, sulla base delle informazioni acquisite, è ritenuta non adeguata/appropriata provvede ad informarlo di tale circostanza nel rispetto della normativa vigente. Tale informativa esaurisce gli oneri della Banca in caso di operazioni non adeguate/appropriate, salvo quanto previsto nel contratto di consulenza in materia di investimenti e di collocamento e distribuzione ovvero nel contratto di solo collocamento e distribuzione, per quanto attiene alla facoltà della Banca di non eseguire determinati ordini richiesti dal Cliente. La Banca adotta ogni misura idonea ad identificare e prevenire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei servizi di investimento oggetto della presente Parte Quarta, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Una descrizione sintetica della politica seguita dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse è stata fornita al Cliente in occasione della sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimento e di collocamento e distribuzione, come indicato nella sezione delle "Dichiarazioni e firme degli intestatari". Se il Cliente ne fa richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita. Nell'ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca ai sensi dei precedenti commi non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca lo informa, prima di agire per suo conto, della natura del conflitto di interesse e delle sue fonti, nonché dei rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti stessi e delle azioni intraprese per attenuarli. Tali informazioni sono fornite su supporto durevole e presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interessi.

Art. 59 - Variabilità del valore di investimenti effettuati. Operazioni con passività potenziali e comunicazione delle perdite.

Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

Una descrizione generale della natura e dei rischi dei tipi di strumenti finanziari è stata fornita al Cliente in occasione della sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimento e di collocamento e distribuzione, come indicato nella sezione delle "Dichiarazioni e firme degli intestatari".

Nel caso di operatività in strumenti derivati che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca comunica al Cliente che la perdita quando viene superata la soglia convenuta tra la Banca e il Cliente stesso nell'ambito di uno specifico separato contratto che disciplina detta operatività, secondo quanto ivi contenuto.

Nel caso di operatività in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in caso di operazioni con passività potenziali, la Banca comunica al cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% (dieci per cento) e successivamente di multipli del 10% (dieci per cento).

La Banca provvede alla comunicazione delle perdite alla fine del giorno lavorativo bancario nel quale la perdita è stata contabilizzata, o, qualora la circostanza si sia verificata non in un giorno lavorativo bancario alla fine del giorno lavorativo bancario successivo.

Art. 60 - Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione.

Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, o in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione (complessivamente "sede di negoziazione") diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato o dalle quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:

- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- la carenza di informazioni appropriate che rendono possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

Art. 61 - Vendite allo scoperto.

Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata o in particolari situazioni di mercato il Cliente prende atto che la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione è eseguita in conformità alle disposizioni normative ed alle indicazioni emanate dalla Consob.

Art. 62 - Strumenti derivati regolamentati.

L'operatività su strumenti finanziari derivati - diversi dai valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1-bis, lett. c), del TUF - negoziati su una sede di negoziazione ("Derivati Regolamentati") è subordinata alla sottoscrizione di un apposito contratto con la Banca che disciplina anche le comunicazioni relative alle perdite. Il Cliente prende comunque atto che l'operatività in Derivati Regolamentati comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite, di importo anche eccedente l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabile.

Art. 63 - Versamento margini di garanzia.

Per gli ordini di compravendita riguardanti alcune tipologie di strumenti finanziari di cui all'articolo precedente, il Cliente, contestualmente al conferimento dell'ordine, può dover versare dei margini di garanzia previsti per le operazioni disposte; poiché la natura di tali operazioni può richiedere, anche in tempi successivi, ulteriori versamenti, al fine di adeguare i margini di garanzia ai valori richiesti, il Cliente è obbligato a farvi tempestivamente fronte, e deve apprestare i relativi fondi a semplice richiesta della Banca.

Se il Cliente non provvede, nei termini di cui al precedente comma, al versamento iniziale e ai successivi adeguamenti dei margini di garanzia, la Banca non dà corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale dell'operazione stessa.

Art. 64 - Deposito degli strumenti finanziari.

Gli strumenti finanziari sono immessi o registrati nel deposito amministrato presso la Banca. Tali strumenti possono essere dal Cliente trasferiti o ritirati, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità.

Art. 65 - Conferme e termini per il reclamo.

Per ogni operazione eseguita la Banca invia al Cliente - secondo le modalità concordate - apposita documentazione contenente le informazioni richieste dalla normativa vigente,

al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca riceve conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, se la conferma dell'avvenuta esecuzione deve essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito.

A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. La documentazione si intende tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato che deve essere trasmesso alla Banca nei termini richiamati dall'art. 1712 cod. civ. e comunque entro 60 giorni di calendario dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

PARTE QUINTA

Operatività a distanza (Servizi Online)

Art. 66 - Definizioni - Descrizione del servizio e modalità di firma elettronica.

Nella Parte "Operatività a distanza (Servizi Online)" si intende per:

"Autenticazione forte": un'autenticazione del Cliente basata sull'uso di due o più Codici di accesso, classificati nella categoria della conoscenza (qualcosa che il Cliente conosce; es. codice PIN), del possesso (qualcosa che il Cliente possiede; es. Dispositivo) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza il Cliente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;

"Banca Terza": banca o altro prestatore di servizi di pagamento, diverso dalle altre Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, presso cui il Cliente è titolare di conti di pagamento accessibili online;

"Cellulare Certificato": il numero di cellulare del Cliente, certificato dal Cliente medesimo con le modalità previste nella Guida ai Servizi. La Banca utilizza questo numero per l'invio di codici di sicurezza (ad esempio, attivazione smartphone per la generazione di Codici di accesso). Il possesso di un Cellulare Certificato è requisito necessario per l'utilizzo dei Servizi Online;

"Credenziali di Banca Terza": credenziali informatiche rilasciate dalla Banca Terza che consentono al Cliente di accedere e utilizzare online i conti di pagamento aperti presso la Banca Terza;

"Dispositivo": strumento costituito da una o più componenti, necessario alla generazione o alla ricezione di uno dei Codici di accesso. Il possesso di un Dispositivo è requisito necessario per l'utilizzo dei Servizi Online. Le sue caratteristiche sono indicate nella Guida ai Servizi;

"Guida ai Servizi": il documento dove sono indicate le caratteristiche e le modalità di accesso e di utilizzo dei Servizi Online nonché la funzionalità di Rendicontazione online;

"Rapporti presso Banche Terze": conti di pagamento aperti presso una Banca Terza indicata nell'elenco riportato nella Guida ai Servizi disponibile sul sito internet della Banca. Si considerano conti di pagamento anche le carte di credito e le carte prepagate;

"Servizio di informazione sui conti": funzione dei Servizi Online che consente al Cliente di acquisire informazioni sui Rapporti presso Banche Terze collegando informaticamente tali rapporti ai Servizi Online;

"Servizio di disposizione di ordini di pagamento": funzione dei Servizi Online che consente al Cliente di disporre ordini di pagamento a debito sui Rapporti presso Banche Terze;

"Terza Parte": prestatore di servizi di pagamento, diverso dalla Banca, che presta uno o più dei seguenti servizi: servizi di informazione sui conti, servizio di emissione strumenti di pagamento basati su carta, servizi di disposizione di ordini di pagamento. La Banca consente ai propri clienti di operare sul proprio conto corrente e deposito titoli, di effettuare attività di trading on line, di aderire ad offerte pubbliche, nonché di sottoscrivere ed effettuare operazioni relative a prodotti e servizi - bancari, finanziari e di investimento - offerti dalla Banca, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza - Servizi Online - di seguito "Servizi", (quali a mero titolo esemplificativo Internet e l'utilizzo di app secondo quanto di seguito previsto).

Per dare esecuzione alle predette operazioni, il Cliente deve seguire le modalità operative riportate nella Guida ai Servizi, disponibile sul sito internet della Banca e/o indicate dalla Banca stessa, di volta in volta, nella prestazione dei Servizi Online. Tali modalità operative prevedono, in alcuni casi, l'utilizzo della firma elettronica avanzata di cui ai paragrafi successivi.

Prima di ricorrere al Servizio, il Cliente prende atto:

- dei particolari rischi connessi alle modalità di funzionamento delle tecniche di comunicazione a distanza, anche con riguardo alla moltiplicazione delle transazioni nell'ambito di un'operatività intraday (al riguardo, si rinvia in particolare all'apposita pagina disponibile sul sito internet di Fideuram S.p.A. in cui sono specificati i rischi, anche in considerazione del costo complessivo in termini di commissioni, connessi a tale strategia);
- delle modalità tecniche ed operative necessarie per utilizzare i Servizi - anche per quanto attiene ad eventuali tecniche di comunicazione a distanza diverse da Internet - contenute nella Guida ai Servizi disponibile sul sito internet della Banca;
- della necessità di certificare il numero di cellulare indicato in sede di censimento anagrafico (o successivamente modificato) per poter accedere ai Servizi nonché per ricevere i codici di sicurezza.

Nell'ambito dei Servizi Online la Banca offre ai propri clienti la possibilità di avvalersi dello strumento di firma elettronica avanzata. A tal fine, il Cliente dovrà inserire i codici di accesso ai Servizi Online di cui al successivo art. 68, consistenti in un Codice Titolare, un Codice PIN ed un Codice O-Key.

Tale inserimento costituisce apposizione di firma elettronica avanzata di tipo OTP (One Time Password) e garantisce sia l'identificabilità dell'autore sia l'integrità e l'immodificabilità dei documenti informatici sottoscritti.

L'utilizzo della firma elettronica avanzata OTP vale come riconoscimento di paternità della documentazione in tal modo sottoscritta e come prova dell'utilizzo legittimo della firma.

I documenti elettronici sottoscrivibili mediante tale tipo di firma sono esclusivamente

quelli indicati nella Guida ai Servizi. Tra tali documenti possono rientrare sia le operazioni che il Cliente intende stipulare con la Banca, sia le operazioni che lo stesso intende stipulare con le società di cui la Banca colloca o distribuisce i prodotti e/o servizi e che hanno aderito allo stesso sistema di firma elettronica avanzata messo a disposizione dalla Banca.

L'elenco delle società di cui la Banca colloca o distribuisce i prodotti e i servizi e che hanno aderito allo stesso sistema di firma elettronica avanzata OTP è indicato nella Guida ai Servizi.

Le caratteristiche e le modalità di utilizzo della firma elettronica avanzata OTP sono indicate nella Guida ai Servizi.

Art. 67 - Operazioni effettuabili tramite i Servizi Online. Collegamento dei rapporti ai Servizi Online. Rapporti a firma congiunta. Consenso del Cliente all'accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali.

Le operazioni effettuabili tramite i Servizi sono esclusivamente quelle descritte nella Guida ai Servizi.

L'elenco aggiornato dei rapporti collegabili ai Servizi Online è contenuto nella Guida ai Servizi.

Sono automaticamente collegati ai Servizi Online i rapporti di conto corrente e deposito titoli, gli altri rapporti bancari e finanziari intestati al Cliente, e quelli sui quali il Cliente è autorizzato a operare (di seguito i "Rapporti").

Sono automaticamente collegati ai Servizi Online anche i Rapporti di cui il Cliente è cointestatario a firma disgiunta. Per ragioni operative non possono invece essere collegati ai Servizi Online i Rapporti cointestati a firma congiunta, salvo esplicita autorizzazione scritta della Banca.

Il collegamento automatico dei Rapporti ai Servizi Online consente l'operatività sia dispositiva sia informativa, salvo i casi previsti nella Guida ai Servizi in cui è consentita esclusivamente la modalità informativa.

Il Cliente in ogni momento può collegare uno o più Rapporti ai Servizi Online e successivamente ricorregarli.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1bis, del D.Lgs. 11/2010, il Cliente presta il proprio consenso all'accesso, al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento tramite i Servizi Online disciplinati nelle presenti "Norme Contrattuali".

Art. 68 - Rilascio, utilizzo, custodia e smarrimento dei Codici di accesso. Responsabilità per un uso non autorizzato.

La Banca assegna a ciascun Cliente, che ha espressamente richiesto l'accesso ai Servizi, i Codici di accesso, consistenti in un Codice Titolare, un Codice PIN ed un Codice O-Key, il cui funzionamento è descritto nella Guida ai Servizi. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione di tali Codici ed è tenuta a non rivelarli a terzi.

Il Cliente può scegliere quali modalità di accesso ai Servizi Online utilizzare tra quelle disponibili dalla Banca e indicate nella Guida ai Servizi.

Nel caso in cui il Cliente risulti intestatario di più conti correnti/depositi titoli, la Banca assegna allo stesso un solo Codice di accesso (Codice Titolare, Codice PIN e Codice O-Key) che consente l'operatività su tutti i rapporti, se, con riferimento ai singoli rapporti, è stata effettuata l'abilitazione ai Servizi.

Nel sito internet della Banca vengono espressamente specificate le modalità di utilizzo dei Codici di accesso.

La Banca può bloccare per motivi di sicurezza il Codice Titolare ed il Codice PIN, previa comunicazione al Cliente. Analoga facoltà è riconosciuta al Cliente che deve farne esplicita richiesta scritta; resta ferma ovviamente la possibilità per il Cliente stesso di modificare autonomamente il Codice PIN.

Il Cliente è inoltre consapevole del fatto che l'utilizzo dei Codici di accesso comporta l'automatica attribuzione al Cliente delle istruzioni ricevute, con immediato effetto sui prodotti e strumenti finanziari e sui valori di pertinenza del Cliente.

Pertanto, il Cliente, non appena riceve i Codici di accesso, si impegna ad adottare in particolare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggerli da utilizzi non autorizzati tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mantenere segreti i Codici di accesso e non comunicarli a terzi;
- utilizzare i Codici di accesso esclusivamente a titolo personale e non cederli a terzi;
- custodire separatamente i Codici di accesso e il Dispositivo con la massima diligenza, verificando regolarmente che siano sempre in suo possesso;
- utilizzare i Codici di accesso e il Dispositivo con la massima diligenza al fine di preservarne la riservatezza (es. accedere correttamente all'area personale del sito internet della Banca, digitando nell'indirizzo del sito ed effettuando il login senza mai utilizzare per l'accesso i link ricevuti via e-mail o tramite altri canali);
- seguire sempre le indicazioni di sicurezza tempo per tempo fornite dalla Banca sul proprio sito internet (es. annotare e recare sempre con sé i numeri di emergenza per la segnalazione di cui ai successivi commi; verificare spesso i movimenti e il saldo dei rapporti collegati ai Servizi, l'integrità delle proprie apparecchiature necessarie per l'utilizzo dei Servizi e mantenere aggiornato il programma anti-virus e il sistema operativo delle apparecchiature stesse; eseguire il logout ogni volta che si termina l'utilizzo dei Servizi).

Non appena a conoscenza dello smarrimento, del furto, della appropriazione indebita o in generale di un utilizzo non autorizzato dei Codici di accesso o del Dispositivo, il Cliente è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla Banca o recandosi presso le Filiali abilitate oppure a mezzo lettera o telefonando al Numero Verde dei Servizi all'uopo indicato nella Guida ai Servizi, fornendo le informazioni che l'operatore richiederà per poter procedere al blocco dell'operatività sui singoli rapporti. Il Cliente autorizza fin d'ora la Banca a far registrare su supporto durevole la telefonata.

Non appena la comunicazione è ricevuta, l'utilizzo dei Codici di accesso è bloccato e la comunicazione è opponibile alla Banca:

- a) dal momento della ricezione, da parte della Banca, della comunicazione effettuata dal Cliente personalmente alla Filiale, oppure a mezzo dell'apposito servizio telefonico;
- b) dalle ore 24 del giorno di ricezione, da parte della Filiale, della comunicazione inviata per lettera.

Prima del momento in cui la comunicazione è opponibile alla Banca, la responsabilità del Cliente è regolata secondo le norme di legge. In particolare, con riferimento esclusivo ai servizi di pagamento di cui alla Parte Terza delle presenti "Norme Contrattuali":

- (a) il Cliente sopporta per un importo non superiore complessivamente a 50 euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito dei Servizi conseguente alla sottrazione, appropriazione indebita o smarrimento di tutti o di alcuni dei Codici di accesso salvo che abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza di tutti o di alcuni dei Codici di accesso;
- (b) qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di custodia e comunicazione previsti al presente articolo, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al punto precedente.

Tuttavia, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento il Cliente non sopporta alcuna perdita:

- se la Banca per l'esecuzione di operazioni di pagamento non esige un'Autenticazione forte del Cliente;
- se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dei Codici di accesso o del Dispositivo non potevano essere notati dal Cliente prima di un ordine di pagamento.

Inoltre, il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante dallo smarrimento, dalla sottrazione o dall'appropriazione indebita dei Codici di accesso o del Dispositivo utilizzati per eseguire un'operazione di pagamento se la stessa perdita è stata causata da atti o omissioni di soggetti di cui la Banca si avvale per l'esecuzione delle attività previste a suo carico nel contratto. A partire dal momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'utilizzo di tutti o di alcuni Codici di accesso, salvo il caso di dolo del Cliente stesso. Se il cliente è non consumatore, prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, le conseguenze dannose derivanti dall'utilizzo indebito di tutti o di alcuni Codici sono integralmente a carico del Cliente.

In caso di nomina di procuratori questi operano attraverso i Codici di accesso ad essi specificamente attribuiti dalla Banca.

Il Cliente dichiara di riconoscere fin d'ora la piena validità delle operazioni disposte dai procuratori e resta pienamente responsabile e direttamente obbligato nei confronti della Banca dell'operato dei procuratori medesimi.

Il Cliente è inoltre consapevole che i Servizi Online sono automaticamente disattivati in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di conto corrente.

Art. 69 - Modifiche della Guida ai Servizi. Limitazione all'operatività dei servizi.

La Guida ai Servizi può essere modificata o integrata dalla Banca in qualsiasi momento:

- per esigenze di carattere tecnico o normativo, conseguenti all'evoluzione e all'aggiornamento degli strumenti tecnologici a supporto delle diverse funzionalità usufruibili con i Servizi, ivi comprese le modalità di firma utilizzabili dal Cliente;
- oppure al fine di migliorare l'efficienza dei Servizi, ampliare la gamma delle informazioni, delle operazioni e dei servizi offerti, nonché al fine di rendere disponibili modalità e sistemi di comunicazione a distanza, alternativi e/o aggiuntivi.

Gli aggiornamenti sono segnalati al Cliente mediante comunicazioni nella Sezione riservata del sito internet della Banca.

La versione aggiornata della Guida ai Servizi è disponibile sul sito internet della Banca. È altresì facoltà della Banca procedere a eventuali limitazioni dell'operatività dei Servizi, immediatamente per giustificato motivo o con preavviso di 15 giorni di calendario. Anche in tale ipotesi la Banca provvederà ad aggiornare la Guida ai Servizi e renderla disponibile sul sito internet.

Art. 70 - Strumentazione per accedere ai servizi. Ambito di responsabilità.

Per accedere ai Servizi il Cliente deve prendersi a sua cura e speso di un collegamento telematico o telefonico e delle apparecchiature indicate nella Guida ai Servizi.

Il Cliente garantisce inoltre che i propri apparati permettono la stampa o il salvataggio su supporto durevole di tutti i documenti inviati o comunque messaggi a disposizione della Banca.

Il Cliente ha facoltà di accedere ai Servizi anche tramite l'utilizzo di dispositivi, apparati e connessioni messi a disposizione dalla Banca e fermo l'utilizzo dei propri Codici di accesso.

La Banca non è responsabile:

- di eventuali malfunzionamenti dei Servizi derivanti dal non corretto funzionamento del collegamento telematico o telefonico e delle apparecchiature del Cliente, né delle conseguenze derivanti dall'utilizzo, da parte del Cliente, di dati o informazioni forniti da terzi e resi disponibili tramite i Servizi;
- della eventuale perdita, alterazione o diffusione dei dati trasmessi attraverso i Servizi, se dovuta a interventi di terzi sulla rete telematica o su quella telefonica, oppure ad altre circostanze che risultano dal controllo diretto della Banca.

Il Cliente autorizza fin d'ora la Banca a registrare su supporto durevole le sue telefonate al Numero Verde indicato nella Guida ai Servizi per richiedere l'attivazione/disattivazione dei servizi previsti nella Guida stessa.

Art. 71 - Servizi di informazione economico-finanziaria forniti da terzi.

Il Cliente prende atto che i Servizi di informazione economico-finanziaria, resi disponibili dalla Banca attraverso le tecniche di comunicazione a distanza, sono protetti dal diritto d'autore ai sensi della normativa vigente e si impegna fin d'ora ad utilizzare tali informazioni unicamente per uso proprio e a non fornirle a terzi. In particolare, il Cliente prende atto che in tali casi la Banca si limita a diffondere automaticamente le informazioni e le elaborazioni fornite da terzi, con la conseguenza che – ferma comunque la responsabilità della Banca per cause ad essa imputabili – la Banca stessa non assume responsabilità per eventuali inesattezze ed imprecisioni o mancate ricezioni di tali Servizi di informazione economico finanziaria.

Art. 72 - Sospensione ed interruzione dei servizi.

Il Cliente prende atto che i Servizi (con riferimento a tutte o parte delle tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dalla Banca nonché con riferimento a una qualsiasi funzione degli stessi, come ad esempio il Servizio di informazioni sui conti o il Servizio di disposizioni di ordini di pagamento) e/o i Servizi d'informazione economico-finanziaria e di elaborazione dati ad esso connessi possono essere in qualunque momento temporaneamente sospesi per motivi legati:

- alla sicurezza dei Servizi stessi (inclusa l'esecuzione di interventi di aggiornamento tecnico anche con riferimento alle apparecchiature che consentono il collegamento);

- al sospetto di un utilizzo dei Servizi improprio o difforme dalle norme indicate nella presente Parte o nella Guida ai Servizi;
- alla conoscenza di notizie, anche non legalmente certe, circa l'avvenuta morte o la sopravvenuta incapacità di agire del Cliente.

Possono verificarsi sospensioni dei Servizi per fatti non imputabili alla Banca, quali, in via esemplificativa: scioperi anche del personale, interruzioni, rallentamenti o cattivo funzionamento del collegamento telefonico o telematico, alterazioni dei documenti elettronici scambiati tramite i Servizi, impedimenti determinati da disposizioni di legge o di autorità, provvedimenti di natura giudiziaria, e in genere per fatti di terzi.

La Banca comunica la sospensione e le relative motivazioni al Cliente, se possibile preventivamente – verbalmente (anche per via telefonica e/o tramite Private Banker) o per iscritto all'indirizzo indicato in contratto o tramite i Servizi, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. La Banca provvede a riattivare il servizio sospeso nel più breve tempo possibile.

La Banca si riserva altresì la facoltà di inibire i Servizi e/o i Servizi d'informazione economico-finanziaria e di elaborazione dati, senza bisogno di preavviso, se riscontra da parte del Cliente un utilizzo di Servizi e/o dei Servizi d'informazione economico-finanziaria e di elaborazione dati, contrario o difforme alle norme di legge ovvero alle presenti norme e alla Guida ai Servizi.

La sospensione dei Servizi può determinare l'impossibilità per il Cliente di utilizzare i servizi prestati da Terza Parte la sospensione dell'operatività tramite Terza Parte.

In caso di sospensione o interruzione dei Servizi il Cliente può comunque effettuare le operazioni tramite i canali tradizionali (quale della Banca, Private Banker) ovvero attraverso ulteriori modalità che vengono comunicate anche attraverso il sito internet della Banca, fatta salva comunque l'ipotesi di impedimenti, non dipendenti dalla Banca, che inibiscano l'operatività anche tramite canali tradizionali.

Art. 73 - Operazioni che richiedono un'ulteriore valutazione da parte del Cliente.

Le operazioni inappropriate/inadeguate in conflitto con le norme in vigore o che comunque richiedono un'ulteriore valutazione da parte del Cliente vengono evidenziate dalla Banca con uno specifico messaggio; il Cliente che intende ugualmente procedere all'esecuzione dell'operazione deve manifestare espressamente tale volontà tramite la conferma dell'ordine stesso. Resta fermo quanto previsto nel contratto di consulenza in materia di investimenti e di collocamento e distribuzione in essere tra il Cliente e la Banca e l'ordine alla facoltà della Banca di non eseguire determinati ordini richiesti dal Cliente.

Art. 74 - Esecuzione delle disposizioni. Rifiuto di esecuzione.

La Banca è corso alle disposizioni che sono impartite dal Cliente previa corretta esecuzione da parte di quest'ultimo delle procedure di identificazione indicate nella Guida ai Servizi. In particolare, il Cliente è tenuto a osservare i limiti operativi indicati nella Guida ai Servizi o successivamente modificati. La prova della provenienza dal Cliente - e quindi l'imputabilità al Cliente - delle disposizioni impartite e, in genere, delle comunicazioni trasmesse tramite i Servizi, è data ad ogni effetto dal corretto utilizzo dei Codici di accesso secondo le modalità previste dalla Guida ai Servizi. La Banca non è tenuta a compiere ulteriori accertamenti in merito alla legittimazione del soggetto che ha materialmente impartito le disposizioni.

Con riguardo alle operazioni dispositive il Cliente è tenuto in ogni caso ad operare entro i limiti di saldo dei mezzi finanziari effettivamente disponibili o degli strumenti finanziari relativi al rapporto sottostante.

Nella disposizione devono essere indicati tutti i dati richiesti per l'esecuzione della disposizione stessa.

Le disposizioni, incluse quelle di pagamento impartite tramite Terza Parte, si considerano ricevute dalla Banca nel momento in cui la procedura dà conferma dell'avvenuta ricezione indicando i riferimenti con cui la disposizione o l'ordine di pagamento disposto tramite Terza Parte sono stati presi in carico dalla Banca.

Tuttavia se la disposizione è presentata oltre determinati limiti orari – indicati nella Guida ai Servizi – o in un giorno non lavorativo, l'ordine si considera ricevuto il giorno lavorativo successivo. Questi limiti orari si applicano anche in caso di ordine di pagamento impartito tramite Terza Parte. La Banca può comunque considerare una disposizione, inclusa quella di pagamento impartita tramite Terza Parte, ricevuta oltre il limite orario come ricevuta nello stesso giorno lavorativo di presentazione.

I tempi di esecuzione delle disposizioni tengono conto di quanto previsto nel presente contratto e delle eventuali limitazioni specificate nella Guida ai Servizi nonché, nel caso di disposizioni da eseguire su mercati finanziari, dell'orario di apertura dei mercati stessi e in generale dalla normativa di settore applicabile.

Fermo quanto previsto all'articolo precedente, la Banca ha comunque la facoltà di rifiutare l'esecuzione della disposizione, e ne dà tempestiva comunicazione al Cliente, anche attraverso supporti informatici, nei seguenti casi:

- il conto del Cliente risulta insufficiente ai fini del perfezionamento dell'operazione. La comunicazione di rifiuto determina la decadenza dell'ordine e il Cliente, una volta integrato il conto, se intende confermarlo, deve effettuare una nuova disposizione;
- la disponibilità dei titoli presenti nel deposito titoli non è sufficiente a coprire integralmente l'ordine impartito;
- vi è fondato motivo di ritenere che i Codici di accesso sono conosciuti da soggetti terzi;
- il Cliente non ha dato corretta esecuzione alle procedure di identificazione indicate nella Guida ai Servizi;
- i rapporti a cui le disposizioni si riferiscono sono oggetto di vincoli, blocchi o opposizioni che ne impediscono, in tutto o in parte, l'utilizzo;
- per altre ragioni gravi e motivate.

Art. 75 - Conferma dell'esecuzione delle disposizioni.

Le informazioni concernenti le singole disposizioni poste in essere attraverso i Servizi, nonché le informazioni relative ai saldi ed alle movimentazioni del rapporto, trovano unica e probante conferma nella documentazione ovvero negli estratti conto previsti dal presente contratto, nonché nella rendicontazione relativa ai singoli prodotti e servizi. Le modalità di invio previste dalla presente Parte possono tuttavia essere successivamente modificate o sostituite, previa comunicazione al Cliente, anche mediante appositi messaggi sul sito internet della Banca.

Nel caso di ordini relativi al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione, di adesione ad offerte pubbliche, la Banca rilascia al Cliente l'attestazione dell'ordine mediante tecniche di comunicazione a distanza, fermo restando quando previsto nel successivo art. 78 in relazione alla rendicontazione online.

La revoca di una disposizione già impartita è ammessa nei casi previsti nella Guida ai Servizi e nei tempi e secondo le modalità ivi disciplinate.

Per la revoca di una disposizione di pagamento impartita tramite Terza Parte, oltre a quanto previsto nella Guida ai Servizi, occorre anche il consenso della Terza Parte.

La modifica di una disposizione già impartita non è invece ammessa; a tal fine, il Cliente deve chiedere la revoca della disposizione impartita e quindi impartire quella nuova.

Art. 76 - Mezzi di prova.

Tenuto conto della particolare natura dei Servizi, il Cliente e la Banca attribuiscono efficacia probatoria di scrittura riconosciuta alle evidenze ricavabili dai sistemi e dalle procedure informatiche, utilizzate per il funzionamento dei Servizi stessi.

Art. 77 - Oneri a carico del Cliente.

Oltre alle spese e alle commissioni richieste dalla Banca per l'effettuazione delle operazioni, indicate nel Documento di sintesi, sono a carico del Cliente le spese di collegamento e di utilizzo nonché i costi delle necessarie attrezzature per l'attivazione e l'utilizzo dei Servizi.

Art. 78 - Rendicontazione online.

L'attivazione della funzionalità di Rendicontazione online comporta che le comunicazioni di cui ai successivi commi 3 e 4 sono inviate dalla Banca esclusivamente tramite i Servizi Online, nella sezione riservata del sito internet della Banca.

Le comunicazioni inviate mediante la Rendicontazione online sono equiparate a tutti gli effetti alle comunicazioni inviate in formato cartaceo. Esse si intendono ricevute dal Cliente dal giorno successivo a quello in cui sono inserite nella sezione riservata del sito internet della Banca. È onere del Cliente consultare tempo per tempo tale sezione ed eventualmente stampare i documenti o salvarli in formato elettronico.

L'attivazione dei Servizi Online comporta che vengono automaticamente inviate tramite la funzionalità di Rendicontazione Online:

- le comunicazioni periodiche e le comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali relative al presente contratto nonché agli altri rapporti che sono stati collegati ai Servizi Online per i quali è attiva la funzionalità di Rendicontazione online; l'elenco aggiornato dei rapporti per i quali è attiva la funzionalità di Rendicontazione online è riportato nella Guida ai Servizi;
- le altre comunicazioni tempo per tempo indicate nella Guida ai Servizi nonché le comunicazioni previste nei contratti che disciplinano i rapporti che sono stati collegati ai Servizi Online.

La Banca può estendere la Rendicontazione online ad altri rapporti o ad altri tipi di comunicazioni oppure escludere alcuni rapporti o alcuni tipi di comunicazioni previste. Le eventuali estensioni o esclusioni sono comunicate al Cliente per iscritto oppure mediante avviso messo a disposizione, tramite i Servizi Online, nella sezione riservata del sito internet della Banca, con il termine di preavviso di cui all'art. 79.

In caso di estensione da parte della Banca della Rendicontazione online ai sensi del precedente, per i rapporti già collegati ai Servizi Online la funzionalità è automaticamente attivata dal momento in cui l'estensione è efficace, salvo che nella Guida ai Servizi non sia indicato diversamente.

Il Cliente può in ogni momento disattivare la Rendicontazione online su tutti o su alcuni rapporti e successivamente, se il rapporto è collegato ai Servizi Online, riattivarla; tuttavia la richiesta di disattivazione della Rendicontazione online non è possibile per i rapporti che prevedano solo tale modalità di invio delle comunicazioni.

L'attivazione e la disattivazione della Rendicontazione online vanno richieste in Filiale oppure, nei casi previsti nella Guida ai Servizi, tramite i Servizi Online; la Banca invia, tramite i Servizi Online, la conferma dell'avvenuta attivazione/disattivazione; se la conferma non perviene entro 10 giorni la richiesta si considera non ricevuta. L'attivazione o disattivazione della Rendicontazione online è efficace nei termini previsti nella Guida ai Servizi.

In tutti i casi di estinzione del rapporto a cui le comunicazioni si riferiscono la Rendicontazione online è automaticamente disabilitata. Resta inteso che la cessazione per qualsiasi causa del rapporto di conto corrente comporta l'automatica disattivazione dei Servizi Online e, di conseguenza, della funzionalità di Rendicontazione online.

Le comunicazioni che cessano di essere inviate tramite la Rendicontazione online sono inviate in formato cartaceo all'indirizzo previsto nell'ambito del rapporto a cui si riferiscono e secondo le condizioni economiche previste in tale rapporto per l'invio delle comunicazioni in formato cartaceo.

Per i rapporti collegati ai Servizi Online cointestati, ciascuno dei cointestatari può chiedere il ripristino dell'invio delle comunicazioni in formato cartaceo. Tuttavia anche per i cointestatari la disattivazione della Rendicontazione online non è possibile per i rapporti che prevedano solo tale modalità di invio delle comunicazioni. I rapporti collegati ai Servizi Online per i quali è esercitata tale facoltà vengono esclusi dalla Rendicontazione online.

La Banca si riserva comunque la facoltà di inviare in formato cartaceo, all'indirizzo previsto nell'ambito del rapporto a cui si riferiscono, le comunicazioni relative al presente contratto e ai rapporti collegati ai Servizi Online anche ai clienti che hanno attivato la Rendicontazione online.

Art. 79 - Servizio di informazione sui conti

Il Servizio di informazione sui conti consente al Cliente di acquisire informazioni sui Rapporti presso Banche Terze collegando informaticamente tali rapporti ai Servizi Online.

A tal fine il Cliente, tramite i Servizi Online, deve:

- indicare la Banca Terza e i Rapporti presso Banche Terze che intende collegare;
- prestare il proprio consenso al collegamento di tali rapporti e all'acquisizione delle informazioni ad essi relative, inserendo le Credenziali di Banca Terza.

Con tale consenso il Cliente può chiedere il collegamento continuativo dei Rapporti presso Banche Terze, valido fino a revoca.

La configurazione e l'utilizzo del Servizio di informazione sui conti (incluso il rilascio del consenso e il collegamento dei Rapporti presso Banche Terze) può variare a seconda delle

finalità con cui il Servizio di informazione sui conti è utilizzato; le relative modalità sono descritte nella Guida ai Servizi.

Le Credenziali di Banca Terza, che il Cliente inserisce quando utilizza il Servizio di informazione sui conti, sono acquisite dalla Banca con modalità di trasmissione crittografata idonea ad assicurarne l'integrità e la riservatezza; tale modalità di trasmissione non consente alla Banca alcun accesso o conoscenza di tali credenziali.

Le Credenziali di Banca Terza, analogamente ai Codici di accesso, sono dati strettamente personali e non comunicabili ad altri utenti. Pertanto, il Cliente si impegna a utilizzare le funzionalità del Servizio di informazione sui conti inserendo esclusivamente le Credenziali di Banca Terza a lui attribuite; se il Cliente inserisce Credenziali di Banca Terza non proprie ma di un altro utente, causa in modo irregolare l'acquisizione di informazioni di un altro utente, restando unico responsabile di questo illegittimo comportamento.

Tramite il Servizio di informazione sui conti la Banca acquisisce e rende disponibili al Cliente le informazioni relative ai Rapporti presso Banche Terze collegati ai Servizi Online, così come trasmesse dalla Banca Terza e aggiornate secondo le modalità descritte nella Guida ai Servizi.

Il Cliente può revocare in ogni momento il consenso al collegamento continuativo dei Rapporti presso Banche Terze prestato ai sensi del precedente comma tramite i Servizi Online, con le modalità indicate nella Guida ai Servizi.

Art. 80 - Servizio di disposizione di ordini di pagamento

Il Servizio di disposizione di ordini di pagamento consente al Cliente di disporre ordini di pagamento a debito di Rapporti presso Banche Terze, che il Cliente abbia preventivamente collegato informaticamente ai Servizi Online ai sensi del precedente art. 79.

A tal fine il Cliente, tramite i Servizi Online, deve:

- indicare la Banca Terza e il Rapporto presso Banca Terza a debito del quale intende disporre l'ordine di pagamento;
- inserire le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'ordine di pagamento (es. IBAN del conto del beneficiario, l'importo dell'operazione);
- prestare il proprio consenso all'esecuzione dell'ordine di pagamento, inserendo le Credenziali di Banca Terza.

La Banca limita a trasmettere alla Banca Terza l'ordine disposto dal Cliente tramite il Servizio di disposizione di ordini di pagamento; la trasmissione è effettuata dalla Banca immediatamente dopo che il Cliente ha prestato il proprio consenso all'esecuzione dell'ordine di pagamento. Tale ordine è eseguito dalla Banca Terza in base a quanto previsto nel contratto relativo al Rapporto presso Banca Terza. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente della corretta e puntuale trasmissione dell'ordine di pagamento alla Banca Terza.

La Banca può sospendere o rifiutare la trasmissione di un ordine di pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo. La Banca comunica la sospensione o il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica) o tramite i Servizi Online indicando, se possibile, le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. In caso di sospensione, ai fini della trasmissione alla Banca Terza, l'ordine si intende ricevuto dalla Banca quando vengano meno le ragioni della sospensione stessa.

L'ordine di pagamento disposto tramite il Servizio di disposizione di ordini di pagamento:

- non può essere modificato dal Cliente;
- non può essere revocato dal Cliente salvo che si tratti di un ordine con data futura o che la Banca e la Banca Terza vi consentano. Al momento non è possibile chiedere la revoca tramite i Servizi Online e l'eventuale attivazione di questa funzionalità sarà comunicata tramite i Servizi Online stessi; per chiedere la revoca il Cliente deve rivolgersi direttamente alla Banca Terza, con le modalità ed entro i termini previsti nel contratto relativo al Rapporto presso Banca Terza.

Le operazioni di pagamento, le Banche Terze e i Rapporti di Banca Terza in relazione ai quali è possibile utilizzare il Servizio di disposizione di ordini di pagamento e le modalità di utilizzo di tale servizio (incluse le modalità di prestazione e – quando sarà disponibile la relativa funzionalità – di revoca del consenso all'esecuzione dell'ordine di pagamento) sono descritte nella Guida ai Servizi.

Al Servizio di disposizione di ordini di pagamento si applica quanto previsto all'art. 79, comma 5.

Le Credenziali di Banca Terza, analogamente ai Codici di accesso, sono dati strettamente personali e non comunicabili ad altri utenti. Pertanto, il Cliente si impegna a utilizzare le funzionalità del Servizio di disposizione di ordini di pagamento inserendo esclusivamente le Credenziali di Banca Terza a lui attribuite; se il Cliente inserisce Credenziali di Banca Terza non proprie ma di un altro utente, resta unico responsabile di questo illegittimo comportamento.

Agli ordini di pagamento disposti tramite il Servizio di disposizione di ordini di pagamento non si applicano le previsioni degli articoli 74 e 75 relativamente a limiti di utilizzo dei Servizi Online, nonché alle modalità e tempistiche di esecuzione, ricezione e revoca delle disposizioni.

In caso di operazione di pagamento non autorizzata il Cliente deve rivolgersi alla Banca Terza presso cui è aperto il Rapporto di Banca Terza a debito del quale è stata eseguita l'operazione, la quale provvede a rimborsare l'importo dell'operazione secondo quanto previsto nel contratto relativo al Rapporto presso Banca Terza.

Prima della disposizione di un ordine di pagamento, il Cliente può chiedere informazioni sui tempi di trasmissione dell'ordine alla Banca Terza e sulle spese applicate dalla Banca. La Banca fornisce le informazioni verbalmente in filiale o tramite Private Banker.